GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE — NUM. 299

Si pregano i signori associati alla GAZZETTA UFFICIALE, i quali debbono ancora pagare il prezzo di abbonamento, di voler subito mettersi in regola con quest'Amministrazione, dovendo, prima della fine dell'anno, realizzare tutte le partite di credito aperte.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si è degnata di nominare di* **Suo moto proprio** *nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Con decreti del 30 ottobre 1887:

A commendatore:

Ayres comm. Fortunato, segretario generale alla Corte dei conti.

Ad uffiziale:

Tamagnone canonico don Gio. Battista, parroco di San Giorgio in Chieri.

A cavaliere:

Bastianelli comm. dott. Giulio.

Giannetti sacerdote don Jacopo, istruttore morale presso la R. Accademia navale di Livorno.

Draghi cav. Luigi, capitano nella milizia territoriale.

Con decreti del 13 novembre 1887:

A gran cordone:

Del Santo comm. Andrea, vice-ammiraglio in riforma, aiutante di campo generale onorario di S. M.

A grand'uffiziale:

Capitelli conte Guglielmo, prefetto della provincia di Messina.

A cavaliere:

Celli prof. Angelo, prof. straordinario alla R. Università di Roma.

Canalis dott. Pietro, capo del Laboratorio dell'Istituto d'igiene sperimentale all'Università di Roma.

Cervello dottor Vincenzo, professore ordinario di materia medica e farmacologia sperimentale.

Argento Giovanni, professore straordinario di patologia chirurgica.

Saluzzo dott. Mariano.

Con decreto del 24 novembre 1887:

A cavaliere:

Grugnola Giovanni.

Con decreto del 27 novembre 1887:

A commendatore:

Noghera comm. dott. Eugenio, ispettore generale del Ministero dello Interno.

ELEZIONI POLITICHE

Votazione del 18 dicembre 1887.

Venezia (I) — Inscritti 14337, votanti 2440 — Mattei generale Emilio eletto con voti 2434; voti dispersi 6.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5090** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, d'accordo con quello della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualunque nave nazionale od estera, da guerra o mercantile che in tempo di guerra si avvicina di giorno ad opere militari costiere, dovrà tenere inalberata la bandiera, e non potrà entrare nella zona battuta dalle artiglierie senza speciale permesso del comandante della piazza.

In caso di contravvenzione, il forte più vicino dovrà intimarle di allontanarsi o di fermarsi mediante un colpo di cannone a polvere; quando questo avviso non basti, lo stesso forte dopo due minuti tirerà un colpo a palla nella direzione della prua, senza colpire, ed ove la nave non si allontani o non si arresti sarà aperto il fuoco contro di essa.

Quando le condizioni d'urgenza lo richiedano, si potrà fare l'intimazione tirando a palla nella direzione della prua, senza colpire, e tralasciando l'avviso preventivo del colpo di cannone a polvere.

Art. 2.

La nave o galleggiante che in tempo di guerra voglia approdare di giorno in una rada o porto difeso, nel ricevere dal forte l'anzidetta intimazione, dovrà fermarsi ed alzare il suo nominativo per indicare al semaforo del luogo il suo intento di approdare. Essa rimarrà quindi in attesa della persona che il Comando della piazza invierà a bordo per riconoscerla, visitarla ed autorizzarla all'occorrenza ad approdare, e guidarla al punto di ancoraggio stabilito.

Art. 3.

Il Comando della piazza ogni qualvolta non creda opportuno di accondiscendere alla richiesta di approdo, oppure quando lo stato del tempo impedisca di mandare a riconoscere la nave, ordinerà al semaforo di rispondere col segnale *No* al nominativo alzato dal bastimento, per indicargli che gli è vietato l'approdo, ed ove esso non si allontani, si procederà alle intimazioni, come è detto all'articolo 1.

Art. 4.

Spetterà al comandante della piazza di giudicare nei singoli casi sull'opportunità di concedere alle navi il permesso di approdare e di ancorare a portata di tiro da opere militari. Esso potrà in circostanze speciali richiedere istruzioni al Ministero. In nessun caso sarà permesso alle navi neutre sia da guerra che da commercio di rimanere ancorate o di entrare al di dentro delle linee di sbarramento.

Art. 5.

In tempo di guerra sarà assolutamente vietato, tanto di giorno che di notte, a qualunque galleggiante di proprietà privata ed alle imbarcazioni delle navi da guerra neutre di circolare nei porti e rade difese, nonchè dentro la sfera delle batterie.

Le navi di commercio e le navi da guerra neutre che si trovino ancorate nella località, potranno comunicare colla terra soltanto di giorno, attenendosi alle norme che saranno all'uopo emanate dal Comando della piazza.

Art. 6.

Sarà assolutamente vietato a qualunque nave, in genere, l'approdo di notte nelle rade o porti difesi, come pure l'avvicinarsi a portata di tiro da opere difensive costiere.

Nel ricevere l'intimazione prescritta all'art. 1 esse dovranno immantinente allontanarsi.

Art. 7.

Le disposizioni contenute in tutti gli articoli precedenti non saranno applicabili ai galleggianti in genere assegnati al servizio locale militare e al servizio di navi da guerra o ausiliarie, nazionali o alleate, ancorate nella località; esse non saranno nemmeno applicabili alle navi da guerra o ausiliarie, nazionali o alleate che abbiano urgenza assoluta di approdo immediato in una località difesa.

Istruzioni speciali ai comandanti di piazze marittime, di forze navali e di navi isolate stabiliranno le norme da seguire nei casi sopra indicati.

Art. 8.

I porti e le rade difese per i quali avranno effetto le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono: Spezia, Napoli, Venezia, Vado-Savona, Genova, Livorno, Portoferraio, Porto Longone, S. Stefano di Argentaro, Civitavecchia, Gaeta, Maddalena, Messina, Augusta, Siracusa, Taranto, Brindisi, Ancona e Palermo.

Art. 9.

Ogni qualvolta le suddette rade o porti militari debbano essere messe in assetto di guerra, i comandanti delle piazze, quando le circostanze lo richiedano, intimeranno alle navi in genere, da guerra o da commercio che trovinsi ancorate nelle zone difese, di lasciare l'attuale ancoraggio per prendere il largo, o per recarsi in quegli altri punti che fossero loro assegnati in base alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti.

Le navi che riceveranno l'intimazione di prendere il largo saranno tenute ad allontanarsi fuori della portata di tiro delle opere di difesa entro 12 ore dal momento che l'ordine vien loro notificato a bordo.

Alle navi che non potranno trovarsi in condizione di prendere il mare nel termine stabilito, saranno concesse tutte le facilitazioni possibili subordinatamente alle esigenze della sicurezza della piazza.

Per l'esecuzione dell'ordine dato, i comandanti delle piazze potranno ricorrere all'impiego di tutti quei mezzi che l'urgenza del caso richiederà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1887.

UMBERTO.

B. Brin.

E. Bertole'-Viale.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **5101** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (Serie 3ª);

Visto il Nostro decreto del 4 aprile 1886, num. 3823 (Serie 3ª), col quale si approva il ruolo organico delle Scuole pratiche e speciali di agricoltura;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° dicembre corrente il ruolo organico del personale delle Scuole pratiche e speciali di agricoltura sotto indicate rimane così modificato:

Scuola pratica di agricoltura di Alanno. Professore di scienze fisiche e naturali, aiuto direttore. Stipendio L. 2000
Id. id. di Brescia. Id. id. . . . . . » » 2000
Id. id. di Cosenza. Id. id. . . . . . » » 2000
Id. id. di Fabriano. Id. id. . . . . . » » 2000
Id. id. di Pozzuolo nel Friuli. Id. id . » » 2000
Id. id. di Pesaro. Id. id. . . . . . » » 2000

Scuola pratica di agricoltura di Alanno. Maestro di lingua italiana, geografia, storia, aritmetica, contabilità, censore di disciplina. . . . . . . Stipendio L. 1800
Id. id. di Catanzaro. Id. id. . . . . . » » 1800
Id. id. di Nulvi. Id. id. . . . . . » » 1800
Id. id. di Roma. Id. id. . . . . . » » 1800
Id. id. di Todi. Id. id. . . . . . » » 1800

Scuola di viticoltura ed enologia di Catania. Maestro di lingua italiana, geografia, storia, aritmetica e contabilità, censore di disciplina. . . . Stipendio L. 1800

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1887.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5102** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 6 luglio 1875, n. 2583 (serie 2ª) e 15 aprile 1886, n. 3791, (serie 3ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze ed *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.

Per procurare allo Stato le lire sette milioni cinquecento mila ammontare complessivo delle due quote relative agli esercizi finanziari 1885-1886 e 1886-1887 della spesa per la terza serie dei lavori per la sistemazione del Tevere in esecuzione degli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, numero 3791 (serie 3ª) saranno emesse tante Obbligazioni del capitale nominale di lire cinquecento ognuna, quante ne occorrono per ottenere il capitale effettivo suddetto.

Articolo 2.

Le Obbligazioni saranno emesse con decorrenza del 1° gennaio 1888, e frutteranno l'interesse del 5 per cento all'anno, pagabile il 1° gennaio e il 1° luglio d'ogni anno a semestri scaduti, presso la Cassa del Debito Pubblico e presso le Tesorerie provinciali del Regno.

Le Obbligazioni saranno estinguibili, coi relativi interessi in cinquanta annualità uguali a cominciare dal 1889 mediante annuali estrazioni a sorte, a norma della tabella di ammortamento stampata nel verso del titolo.

Articolo 3.

Le Obbligazioni di cui agli articoli precedenti saranno in carta filigranata come quelle create col Nostro decreto 6 ottobre 1877, n. 4075, in esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3201, per la prima serie dei suddetti lavori e saranno impresse coi seguenti colori, e cioè:

Nel *prospetto*, il fondo delle cedole e delle liste di separazione con colore: *Turchino chiaro orientale*, e le leggende col *bruno d'Italia.*

Nel *verso*, le liste di separazione e le leggende della tabella d'ammortamento con colore *turchino* e le leggende delle cedole, il fondo della detta tabella e la vignetta col *bruno d'Italia.*

Un modello di dette Obbligazioni, visto d'Ordine Nostro dal Ministro delle Finanze *interim* del Tesoro, sarà depositato, insieme al presente Decreto, negli archivi generali del Regno.

Articolo 4.

Le Obbligazioni porteranno impresse a stampa, mediante *fac-simile*, le firme del Direttore generale « Novelli » del Capo Divisione « G. Redaelli » e del Rappresentante l'ufficio di riscontro della Corte dei Conti « E. Cattaneo ».

Il *fac-simile* di dette tre firme, sarà identico a quello apposto al modello del titolo da depositarsi, come al precedente articolo 3°, negli archivi generali del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **5103** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 33, lettera *f*), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanzirio 1887-88, in cui è stanziata una somma pel servizio relativo alla sanità interna;

Ritenuta la necessità nell'interesse di tale servizio di provvedere ad una istruzione di perfezionamento negli studi sulla igiene pei medici, ingegneri, veterinari e farmacisti, ed all'istituzione di laboratori per le ispezioni e le indagini igieniche richieste dalla Direzione di sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro della Istruzione Pubblica,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'Istituto di igiene della Regia Università di Roma sono aggiunti all'insegnamento della igiene sperimentale per gli studenti di medicina e chirurgia un insegnamento di ingegneria sanitaria e laboratori di indagini tecniche sanitarie, destinati a perfezionare nello studio della igiene pubblica medici, ingegneri, veterinari e farmacisti.

Art. 2.

I nuovi laboratori istituiti per i corsi pratici serviranno nello stesso tempo per le indagini richieste dalla Direzione della sanità pubblica al Ministero dell'Interno.

Art. 3.

L'ordinamento dell'Istituto per l'attuazione del disposto dei due articoli precedenti, la ripartizione delle relative spese e le norme per l'andamento del servizio interno, saranno determinate d'accordo fra i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.
COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCCLXII** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il testamento 14 maggio 1882 con cui l'ora defunta Carmela Crapa lasciava un fondo rustico di sua proprietà del valore di lire 6802, disponendo che l'annua sua rendita nitida fosse impiegata per la distribuzione ogni anno di una dote ad una nubenda appartenente alla famiglia della pia testatrice, ed estinguendosi le linee di parentela, a favore di una donzella povera di Chiusa Sclafani;

Veduta la domanda degli esecutori testamentari ed amministratori del Pio Lascito Crapa per essere autorizzati ad accettare il suddetto fondo; chiedendo pure la erezione in Corpo morale del Lascito stesso, e l'approvazione del rispettivo statuto organico;

Veduta la relativa deliberazione 28 marzo 1885 della Deputazione provinciale di Palermo;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere Pie e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei Corpi morali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pio Lascito istituito in Chiusa Sclafani col succitato testamento 14 maggio 1882 dalla fu Carmela Crapa è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

Gli amministratori del Pio Lascito stesso sono autorizzati ad accettare il suddetto fondo rustico.

Art. 3.

E' approvato lo statuto organico del Pio Lascito medesimo in data 22 agosto 1885, composto di sette articoli, sostituendo nell'articolo 5 alle parole: « quella che si sarà maritata o si mariterà per la prima » le seguenti: « *quella che si mariterà per la prima* ». Lo statuto stesso sarà quindi vistato e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **5105** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO COL
MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'articolo 14 della legge del 13 novembre 1887, n. 5028 (Serie 3ª);

Udito il Consiglio di Stato;

Determina:

Art. 1.

Come debba essere redatto il verbale di controversia.
Art. 1, 2. 3 della legge.

Il verbale di controversia fra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci deve essere redatto in duplice o in triplice originale (modulo *A*-80) secondochè chi ha presentata la dichiarazione alla dogana non abbia od abbia manifestata la volontà che un esemplare del verbale, un campione della merce o un esemplare della descrizione della medesima, siano sottoposti all'esame della Camera di commercio.

Art. 2.

Indicazioni che deve contenere il verbale di controversia
Art. 1, 2, 12 della legge.

Il verbale di controversia deve indicare:

a) la data in cui fu promossa la controversia e il numero assegnato nel registro delle controversie;

b) il nome, cognome e la qualità di chi ha promossa la controversia, e il nome, cognome e la qualità della persona o della ditta che rappresenta;

c) l'origine, la quantità, le marche e i numeri e possibilmente anche la destinazione e l'uso della merce in contestazione;

d) come la merce sia stata qualificata dal dichiarante e come sia stata qualificata dall'ufficiale alle visite;

e) le ragioni addotte dal dichiarante e dall'ufficiale alle visite a conforto del rispettivo assunto;

f) il numero dei campioni prelevati o degli esemplari della descrizione della merce e il numero e la qualità dei suggelli apposti per garantire la loro identità;

g) la risposta data dal dichiarante all'interpellanza se intenda che un esemplare del verbale, un campione della merce o un esemplare della sua descrizione siano sottoposti all'esame della Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la dogana;

h) se la merce in controversia sia già stata altre volte sottoposta all'esame della Camera di commercio o del Collegio dei periti, e nell'affermativa quale sia stato il parere della Camera o la decisione del Ministro delle finanze.

Art. 3.

Da chi debbono essere firmati i verbali di controversia – Obblighi del Capo di dogana. Art. 1 e 2 della legge.

Tutti gli esemplari del verbale di controversia debbono essere firmati dal dichiarante, dall'ufficiale che ha visitata la merce, e dal commissario alle visite o da chi ne fa le veci.

Sopra ciascun esemplare del verbale il capo della dogana deve esprimere il suo parere sulla qualificazione della merce ed apporre la data e la firma.

Art. 4.

Registro delle controversie - Come debba essere tenuto dalle dogane.

Presso le dogane si deve tenere uno speciale registro (modulo A-81) sul quale debbono essere notate per ordine numerico le controversie insorte tra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci.

Sul registro si dovranno indicare:

1° la data del verbale;

2° il nome e cognome di chi ha sollevata la controversia;

3° la data della trasmissione del verbale alla Camera di commercio e la data in cui ne fu accusata la ricevuta;

4° il parere della Camera di commercio e la data in cui pervenne alla dogana;

5° la data della notificazione del parere al contribuente;

6° la data in cui fu presentato ricorso per appello;

7° la data della trasmissione del verbale e degli atti della controversia al Ministero;

8° la decisione del Ministro e la data in cui pervenne;

9° la data della notificazione della decisione al contribuente;

Art. 5.

Come si debbano prelevare i campioni delle merci in controversia Art. 2, 3, 12 della legge.

I campioni della merce in controversia debbono essere prelevati dal commissario alle visite o da chi ne fa le veci, in presenza di chi ha sollevata la controversia, dell'ufficiale che eseguì la visita e del capo della dogana.

Se il dichiarante ha espressa la volontà che un esemplare del verbale e un campione della merce siano sottoposti all'esame della Camera di commercio, si dovranno prelevare tre campioni.

In caso contrario saranno prelevati solamente due campioni.

Quando il prelevamento dei campioni non possa aver luogo attesa la qualità o la mole dell'oggetto, la descrizione di esso a norma dell'articolo 12 della legge, dovrà essere fatta in duplice o triplice esemplare, secondochè il dichiarante non abbia od abbia espressa la volontà che un esemplare del verbale e della descrizione della merce siano sottoposti all'esame della Camera di commercio.

Art. 6.

Come debbano essere disposti i campioni. Art. 12 della legge.

Ogni campione o ciascun esemplare della descrizione fedele della merce in controversia si deve racchiudere in busta, pacco o cassetta alla presenza delle persone indicate nell'articolo precedente.

Sopra ogni busta, pacco o cassetta sarà indicato il numero pel verbale di controversia, e il nome e cognome di chi l'ha sollevata, e si dovranno apporre tanti suggelli in ceralacca quanti sono necessari ad assicurare il contenuto ed a provarne la identità; ma in modo che un terzo dei suggelli porti impresso il timbro del dichiarante, e due terzi portino impresso il timbro della dogana.

Art. 7.

Invio dei verbali e dei campioni alla Camera di commercio Art. 2 della legge.

Quando chi ha presentata la dichiarazione e sollevata la controversia abbia manifestata la volontà che la controversia sia sottoposta all'esame della Camera di commercio, il capo della dogana nel più breve termine, trasmette alla Camera di commercio un esemplare del verbale con apposito elenco in doppio originale (modulo A-83), e un campione della merce, o un esemplare della sua descrizione.

Uno degli originali dell'elenco deve dalla Camera di commercio essere restituito alla dogana, in segno di ricevuta, con la indicazione della data in cui pervenne l'elenco e con la firma del Presidente della Camera o di chi ne fa le veci.

Art. 8.

Registro che debbono tenere le Camere di commercio.

Presso la Camera di commercio deve essere tenuto un registro sul quale si dovranno indicare:

a) la data dell'arrivo dell'elenco in doppio originale e la data dell'invio di uno degli originali alla dogana;

b) la data e il numero del verbale di controversia;

c) la dogana dalla quale è stato redatto il verbale;

d) il nome, cognome e la qualità del contribuente che ha sollevata la controversia;

e) se il campione o l'esemplare della descrizione della merce sia arrivato coi suggelli intatti in modo da escludere qualsiasi sospetto di sostituzione;

f) se il parere della Camera sia stato favorevole o contrario al contribuente.

Art. 9.

Formalità alle quali debbono essere sottoposti i registri.

Il registro deve essere numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dall'Intendente di finanza o da un suo delegato, alla dipendenza del quale trovasi la dogana. Nell'ultima pagina del registro deve essere indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono.

Il registro è ostensibile a richiesta tanto del contribuente quanto del capo della dogana e dell'ispettore delle guardie di finanza del circolo ove trovasi la dogana.

Art. 10.

Come debba procedere la dogana in caso di smarrimento del verbale o del campione della merce.

Nel caso di ritardo a ricevere il duplo dell'elenco, la dogana ne farà richiesta alla Camera di commercio.

Se il verbale di controversia, o il campione, o l'esemplare della descrizione della merce in controversia si fosse smarrito, il capo della dogana dovrà fare subito le opportune ricerche, ed intanto invierà alla Camera un secondo esemplare del verbale con altro elenco in duplo o un secondo campione della merce, o un altro esemplare della sua descrizione.

Art. 11.

Pareri della Camera di commercio. Art. 2 della legge.

La Camera di commercio procede all'esame del verbale di controversia, del campione della merce o della descrizione di essa, e dopo discussa la controversia e sentito, quando lo creda necessario, le Commissioni di perizia, dà il suo parere.

Per le adunanze e le deliberazioni della Camera di commercio saranno osservate le disposizioni degli articoli 25 e 26 della legge del 6 luglio 1862, n. 680.

Art. 12.

Termine utile per emettere i pareri.

Il parere della Camera di commercio deve essere emesso entro venti giorni dalla data in cui le pervennero i verbali di controversia e non potrà estendersi oltre i limiti della contestazione.

Nel parere si dovrà sempre indicare se siansi o non sentite le Commissioni di perizia.

Art. 13.

Procedimento in caso di ritardo per parte della Camera di commercio a dare il parere.

Il capo della dogana, scorsi venti giorni dalla data apposta dalla Camera di commercio sul duplo dell'elenco di cui ai precedenti articoli 7 e 10, se non avrà ricevuto il parere della Camera, ne chiederà notizia, e procederà a senso dell'articolo 18 trasmettendo al Ministero anche la risposta ricevuta dalla Camera di commercio.

Art. 14.

Trasmissione dei pareri alla dogana.

Il Presidente trasmette al capo della dogana con apposito elenco in doppio originale (mod. A-84), i pareri della Camera di mano in mano che sono stati emessi e le relazioni dei periti quando siasi deferito l'esame della controversia alle Commissioni di perizia.

Trasmette inoltre i campioni delle merci nel caso che non siano stati consumati per la verificazione, o gli esemplari della loro descrizione.

Uno dei due esemplari dell'elenco deve dalla dogana essere restituito al Presidente della Camera di commercio, in segno di ricevuta, con la indicazione della data in cui pervenne l'elenco e con la firma del capo della dogana.

Art. 15.

Notificazione del parere al contribuente.

Il capo della dogana deve notificare al dichiarante che ha sollevato la controversia il parere manifestato dalla Camera di commercio.

La notificazione è eseguita da un agente di finanza ed è fatta mediante consegna dell'avviso modulo *A*-85.

Quando la consegna non può essere fatta alla persona del dichiarante o questi rifiuti di ricevere l'avviso, questo sarà affisso alla porta dell'ufficio in cui ha sede il capo della dogana, e l'agente della finanza ne farà l'attestazione, la quale terrà luogo di ricevuta.

Le notificazioni si fanno constare da relazioni in doppio originale, sottoscritte dall'agente di finanza, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona cui l'avviso fu consegnato.

Un originale della relazione è rilasciato a chi ha sollevata la controversia, e l'altro è restituito al capo della dogana.

Art. 16.

Come debba essere proposto l'appello contro le deliberazioni di prima istanza.

Quando non sia accettato il parere della Camera di commercio, il ricorso in appello deve essere presentato al capo della dogana, se fatto dal contribuente, e al Ministero delle finanze se fatto dalla dogana.

In questo secondo caso il capo della dogana deve avvertirne il contribuente con lo stesso avviso con cui gli notifica il parere della Camera di commercio.

La ricevuta del ricorso, che nel primo caso sarà dal capo della dogana rilasciata al contribuente secondo il modulo *A*-86, e nel secondo caso verrà dal Ministero inviata alla dogana col modulo *A*-83, servirà a provare se il ricorso in appello sia stato fatto nel termine prescritto dalla legge.

Art. 17.

Come debba procedere il capo della dogana nei casi di appello.

Nei casi in cui sia stato promosso appello dal contribuente o dal capo della dogana, questi dovrà trasmettere al Ministero, con apposito elenco in doppio (modulo *A*-83), un secondo esemplare del verbale di controversia, il voto della Camera di commercio, la relazione della Commissione di perizia, quando la controversia sia stata deferita al suo esame, il ricorso del contribuente quando l'appello sia stato da esso interposto, e il secondo esemplare dell'avviso, di cui al precedente articolo, se l'appello sia stato interposto dalla dogana.

Il capo della dogana dovrà pure trasmettere al Ministero un secondo campione della merce in controversia o un secondo esemplare della sua descrizione.

Art. 18.

Come debba procedere il capo della dogana nel caso che il contribuente non intenda di adire i primi giudici.

Quando il dichiarante abbia rinunziato alla facoltà concessa dall'articolo 2 della legge di sentire sulla controversia il parere della Camera di commercio, il capo della dogana, subito dopo la compilazione del verbale di controversia o nel più breve termine, trasmetterà al Ministero un esemplare del verbale con apposito elenco in doppio originale (modulo *A*-83) e un campione della merce o un esemplare della sua descrizione.

Art. 19.

Registro che si deve tenere dal Ministero.

Presso il Ministero deve essere tenuto un registro sul quale saranno notati la data dell'arrivo dell'elenco di cui ai precedenti articoli, il numero di ogni verbale, il nome e cognome di chi ha sollevata la controversia, la dogana presso la quale avvenne, il parere della Camera di commercio e le decisioni del Ministro.

Un esemplare dell'elenco deve dal Ministero essere restituito al capo della dogana in segno di ricevuta, con la indicazione della data in cui pervenne e con la firma del Direttore generale delle gabelle.

Art. 20.

Come debba procedere la dogana nel caso di smarrimento degli atti inviati al Ministero.

Nel caso di ritardo a ricevere il duplo dell'elenco o nel caso di smarrimento dell'esemplare del verbale, o del campione della merce o della sua descrizione, il capo della dogana provvederà ai sensi dell'articolo 10.

Art. 21.

Da chi è convocato il Collegio dei periti - Obblighi del segretario.

Il Collegio dei periti è convocato dal Ministro delle finanze e deve tenere le adunanze in una sala appositamente designata presso la Direzione generale delle gabelle.

L'ufficio di segretario del Collegio è sostenuto dal direttore capo di divisione delle dogane e in caso di impedimento dal capo sezione.

Al segretario del Collegio spetta di redigere i verbali delle adunanze.

I decreti motivati dal Ministro delle finanze sulle insorte controversie sono pubblicati negli atti della Direzione generale delle gabelle.

Art. 22.

Notificazione dei decreti ministeriali - Indicazioni che essi debbono contenere.

I decreti del Ministro delle finanze per la risoluzione delle controversie sono dal Ministero notificati al capo della dogana e da questi a chi ha sollevato la controversia con le norme stabilite dall'articolo 15.

Nel decreto dovrà sempre essere indicato se concorrano le condizioni stabilite dagli articoli 11 e 13 della legge per l'esonero della multa comminata dall'articolo 68 della legge doganale o per permettere la riesportazione della merce, sulla qualificazione della quale fu promossa la controversia.

Art. 23.

Obbligo delle Camere di commercio di designare le persone che debbano far parte del Collegio dei periti.

I Presidenti delle Camere di commercio designate dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio per eleggere i membri che debbono far parte del Collegio consultivo dei periti, nel giorno determinato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, convocheranno la Camera perchè proceda all'elezione di un membro del Collegio.

Il nome, cognome e la qualità dell'eletto dovrà essere immediatamente dai Presidenti della Camera partecipato al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale a sua volta ne darà partecipazione al Ministero delle finanze.

Art. 24.

Qualora la Camera di commercio non proceda all'elezione nel termine stato assegnato, vi supplisce d'ufficio il Ministro di agricoltura, industria e commercio, dandone tosto avviso al Ministro delle finanze.

Art. 25.

Competenze spettanti ai componenti il Collegio dei periti.

A ciascuno dei componenti il Collegio dei periti, ai delegati dei Ministeri di agricoltura e commercio e delle finanze, e al segretario del Collegio sarà corrisposta per ogni adunanza la somma di lire venticinque a titolo di competenza.

Ai membri del Collegio che risiedono fuori di Roma sarà anche concesso il rimborso delle spese di viaggio.

Le competenze e le spese di viaggio sono pagate dal Ministero delle finanze coi fondi assegnati in bilancio sul capitolo indennità pel Collegio dei periti.

Non avranno diritto alle competenze nella misura sopra indicata i membri che non prendono parte alle adunanze.

Art. 26.

Con altro decreto saranno nominati il presidente e i membri del Collegio dei periti, e i delegati del Ministero delle finanze e del Ministero di agricoltura, industria e commercio che dovranno intervenire alle adunanze del Collegio.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 15 dicembre 1887.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto in data 7 settembre 1887 n. 4920 (serie 3ª);

Decreta:

La Commissione Centrale per la revisione dei giudizi dei Comitati peritali per le fabbriche di spirito di 2ª categoria e per la decisione dei ricorsi avocati dai prefetti, a' termini dell'art. 10 del già citato R. Decreto, è composta per l'esercizio 1887-1888 dei Sigg.:

Comm. Pellati Niccolò, ispettore delle miniere, delegato del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, presidente;

Avvocato Del Vecchio Pietro, deputato al parlamento, delegato del consiglio dell'agricoltura;

Cav. ingegnere Civardi Natale, ispettore nel personale tecnico di finanza, e del

Cav. Cibele Francesco, ingegnere di 1° classe nel detto personale, delegati del Ministero delle finanze.

Avrà le funzioni di segretario della detta commissione il sig. Carli Francesco, segretario nella direzione generale delle gabelle.

Il direttore generale delle gabelle è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Addì, 11 dicembre 1887.

A. MAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 530563 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 135263 della soppressa Direzione di Torino) per lire 155, al nome di Somazzi *Vittorio Emanuele* del vivente Francesco, domiciliato a Torino, minore, sotto la legittima amministrazione del padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentre chè doveva invece intestarsi a Somazzi *Emanuele-Luigi-Giovanni-Maria* di Francesco, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Torino, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 dicembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 251186 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al num. 68246 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 65, al nome di *Alfonzo* Angela di Colantonio, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad *Alfonso* Angela di Colantonio, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 13 dicembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 866,077 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50, al nome di Balzaretti Carolina fu *Giuseppe*, minore moglie di Bestelli Giovanni, domiciliata a Vimercate (Milano), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Balzaretti Carolina fu *Giovanni*, minore, moglie di Bestetti Giovanni, domiciliata a Vimercate (Milano), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 19 dicembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento cioè: n. 654,387 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 90 al nome di Simonis Veronica fu *Bernardino*, nubile, domiciliata in Malesco (Novara), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Simonis Veronica, vedova, nata *Bona*, fu *Francesco*, domiciliata a Malesco (Novara), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 dicembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0,0 cioè: n 811955 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 10,525, al nome di Klein Anna di Carlo Gerardo, minore sotto la patria potestà, domiciliata in Livorno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Klein Maria-Giovanna-Luisa-Sofia di Carlo Gerardo, minore sotto la patria potestà, domiciliata in Livorno, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 dicembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 611908 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 5000, al nome di Massa avvocato Paolo fu dottor *Pietro*, domiciliato in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Massa avvocato Paolo fu dottor *Giovanni Pietro*, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 dicembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè n. 863083 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 275, al nome di Fracchia Angelo-Raffaele, Carolina, Agnese, *Maria* fu Evasio, minori, sotto la patria potestà della loro madre Draperis Petronilla domiciliata in Cuneo è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fracchia Angelo-Raffaele, Carolina, Agnese, *Matilde* fu Evasio, minori, sotto la patria potestà della loro madre Draperis Petronilla domiciliati a Cuneo, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 28 novembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 860439 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 400 al nome di San Pietro *Attilio* fu Eugenio, minore, sotto la tutela di Garelli Cav. Avv. Pio, domiciliato in Susa è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a San Pietro *Attilia* fu Eugenio, minore, sotto la tutela di Garelli Cav. Avv. Pio, domiciliato in Susa, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 novembre 1887.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dall'art. 33 della Legge 10 luglio 1861, senza che i corrispondenti Certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione,

Si notifica a termini dell'art. 158 del Regolamento approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, che le iscrizioni furono annullate e che i relativi Certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del DEBITO	NUMERO delle ISCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 per 0[0	14906 / 410206	Borgna Alessandro, del vivente architetto Carlo, domiciliato in Caselle (vincolata) . . . . Lire	25 »	Torino
»	612600	Bonfanti-Genna Antonino di Antonino, domiciliato a Trapani (vincolata). . . . . »	370 »	Firenze
»	102404	Paparo Vincenzo fu Domenico, domiciliato in Napoli (vincolata) »	110 »	»
»	81429	Contarini Giuseppe fu Francesco, domiciliato in Girgenti (vincolata). . . . . »	2,065 »	»
»	566579	Detto (vincolata) . . . . »	60 »	»
»	580575	Luparello Salvatore fu Calogero, domiciliato in Girgenti (vincolata) . . . . »	1,400 »	»

Roma, 30 novembre 1887.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Pel Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
GHIRONI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

Statistica degli Asili infantili nel 1885.

Numero degli Asili distinti secondo l'origine, secondo le condizioni di ammissione degli alunni ed il metodo di insegnamento.

COMPARTIMENTI	Numero dei Comuni aventi Asili infantili	Asili distinti secondo l'origine					Totale degli Asili	Condizioni di ammissione degli alunni — Numero degli Asili			Numero degli Asili che posseggono un casamento proprio	Metodo d'insegnamento			
		Opere pie o Corpi morali	Non eretti in Corpo morale ed aperti					a pagamento		gratuiti		N. degli Asili nei quali si segue			nei quali si danno i primi rudimenti dell'istruzione elementare
			dai Comuni	da altro Ente morale	dalle Società per gli Asili	dai privati		per tutti gli alunni	per una parte soltanto degli alunni			il metodo Aportiano	il metodo Froebeliano	un metodo misto	
Piemonte	426	360	22	21	2	101	506	71	301	134	231	85	24	397	437
Liguria	71	68	1	2	2	17	90	11	67	12	35	12	2	76	84
Lombardia	369	170	160	19	4	307	660	207	205	248	144	54	47	559	474
Veneto	75	27	22	1	15	60	125	35	46	44	33	21	28	76	108
Emilia	73	50	17	3	10	38	118	22	51	45	33	5	11	102	108
Umbria	26	15	5	1	3	6	30	4	20	6	10	3	5	22	30
Marche	62	30	25	5	2	11	73	2	37	34	19	7	2	64	70
Toscana	57	24	10	4	12	35	85	8	24	53	27	21	3	61	79
Roma	40	20	19	2	»	10	51	5	12	34	13	6	10	35	45
Abruzzi	30	25	2	1	1	1	30	»	14	16	11	3	5	22	27
Campania	90	68	38	10	»	51	167	38	60	69	46	7	26	134	136
Puglie	64	31	21	8	»	7	67	3	38	26	22	4	8	55	59
Basilicata	11	5	4	2	»	»	11	»	9	2	4	»	»	11	10
Calabrie	15	8	3	2	1	1	15	»	8	7	4	3	»	12	15
Sicilia	29	9	10	4	13	9	45	1	27	17	16	4	8	33	35
Sardegna	7	7	»	2	»	1	10	»	8	2	4	2	»	8	10
REGNO 1885	1,445	917	359	87	65	655	2,083	407	927	749	652	237	179	1,667	1,727
REGNO 1884	1,405	897	379	78	79	602	2,035	368	784	883	615	303	219	1,513	1,377

TAVOLA II. — **Personale dirigente ed insegnante; numero degli alunni iscritti**

COMPARTIMENTI	Numero del personale insegnante e dirigente		Numero degli iscritti al 30 giugno 1885								
			Maschi				Femmine				TOTALE GENERALE
	Maschi	Femmine	al disotto di 4 anni	da 4 a 6 anni	oltre i 6 anni	TOTALE	al disotto di 4 anni	da 4 a 6 anni	oltre i 6 anni	TOTALE	
Piemonte	27	1,338	10,464	20,119	4,167	34,930	11,023	20,268	5,065	36,356	71,286
Liguria	»	334	1,825	3,550	1,237	6,612	1,852	3,372	1,231	6,455	13,067
Lombardia	40	1,351	10,827	19,515	2,212	32,554	10,422	19,049	2,604	32,075	64,629
Veneto	11	300	2,287	3,999	727	7,013	1,899	3,430	621	5,950	12,963
Emilia	30	336	859	3,306	1,601	5,766	890	2,872	1,239	5,001	10,767
Umbria	3	82	363	677	130	1,170	322	606	167	1,095	2,265
Marche	9	195	694	1,821	731	3,246	617	1,485	520	2,622	5,868
Toscana	16	247	1,564	2,361	1,161	5,086	1,568	2,258	1,218	5,044	10,130
Roma	3	155	838	2,782	159	3,779	874	2,433	196	3,503	7,282
Abruzzi	2	76	506	654	151	1,311	580	748	191	1,519	2,830
Campania	26	471	2,516	5,287	1,768	9,571	2,161	5,048	1,543	8,752	18,323
Puglie	2	192	1,238	2,407	641	4,286	1,568	2,913	802	5,283	9,569
Basilicata	7	35	284	384	58	726	277	363	49	689	1,415
Calabrie	1	36	322	382	65	769	360	444	92	896	1,665
Sicilia	5	157	711	1,740	486	2,937	819	2,034	308	3,161	6,098
Sardegna	»	38	200	529	127	856	277	719	365	1,352	2,208
REGNO 1885	188	5,343	35,678	69,513	15,421	120,612	35,479	68,063	16,211	119,753	240,365
REGNO 1884	206	5,124	34,285	67,151	13,551	114,987	33,721	65,116	15,686	114,523	(a) 229,510

TAVOLA III. — **Notizie sul numero degli Asili e del personale dirigente e sull'ammontare dei proventi, distinte**

QUALITÀ DEGLI ASILI	Numero dei comuni che hanno Asili di ciascuna qualità	Numero degli asili di ciascuna qualità	Numero degli Asili a pagamento per tutti gli alunni	Numero degli Asili a pagamento per una parte degli alunni	Numero degli Asili gratuiti	Numero degli Asili che posseggono un casamento proprio	Numero del personale insegnante e dirigente Maschi	Numero del personale insegnante e dirigente Femmine	Iscritti al 30 giugno 1885 Maschi al disotto di 4 anni	Maschi da 4 a 6 anni	Maschi oltre i 6 anni	Maschi TOTALE	Femmine al disotto di 4 anni	Femmine da 4 a 6 anni	Femmine oltre i 6 anni	Femmine TOTALE	TOTALE GENERALE
Corpi morali o Opere pie	762	917	39	621	257	408	96	3,066	21,909	41,909	9,964	73,782	21,372	39,946	10,258	71,576	145,358
Non eretti in Corpo morale ed aperti dai Comuni	307	359	14	69	276	59	7	680	4,900	11,442	1,920	18,262	4,919	11,484	1,851	18,254	36,516
da altro Ente morale	75	87	12	31	44	32	5	199	879	2,364	472	3,715	954	2,586	702	4,242	7,957
da Società	40	65	5	40	20	14	6	200	1,072	2,481	733	4,286	1,159	2,259	560	3,978	8,264
da privati	373	655	337	166	152	139	74	1,198	6,918	11,317	2,332	20,567	7,075	11,788	2,840	21,703	42,270
TOTALE 1885	»	2,083	407	927	749	652	188	5,343	35,678	69,513	15,421	120,612	35,479	68,063	16,211	119,753	240,365
TOTALE 1884	»	2,035	368	784	883	615	206	5,124	34,285	67,151	13,551	114,987	33,721	65,116	15,686	114,523	229,510

(a) Numero degli iscritti al 1° dicembre 1884.

ed ammontare dei proventi coi quali si provvide al mantenimento.

Ammontare dei proventi che gli Asili ritrassero nell'anno																		Totale dei proventi
dalla rendita del patrimonio proprio o da lasciti perpetui		dallo Stato		dalla Provincia		dal Comune		da altri Enti morali		da elargizioni eventuali di Società e di privati		dai contributi degli alunni		da fonti diverse				
Numero degli Asili	Ammontare della rendita in lire	Numero degli Asili	Ammontare del provento in lire	Numero degli Asili	Ammontare del provento in lire	Numero degli Asili	Ammontare del provento in lire	Numero degli Asili	Ammontare del provento in lire	Numero degli Asili	Ammontare del provento in lire	Numero degli Asili	Ammontare del provento in lire	Numero degli Asili	Ammontare del provento in lire			
351	629,984	44	18,002	67	10,975	286	196,520	188	119,062	237	200,408	337	218,277	169	69,402			1,462,630
63	99,506	10	2,700	36	5,936	54	34,155	33	26,520	63	97,725	74	51,162	39	39,605			357,309
217	346,329	26	9,555	49	23,836	333	175,462	178	99,576	231	151,999	393	180,836	180	62,576			1,050,229
38	56,330	29	4,900	23	1,769	75	60,807	12	4,269	58	67,466	81	44,161	40	32,956			272,658
62	140,660	13	4,800	29	5,676	73	72,870	46	56,400	66	57,531	66	35,132	48	39,416			412,485
19	24,933	2	700	1	100	24	22,969	15	19,182	17	7,365	22	4,391	7	3,794			83,434
25	34,474	10	8,664	13	2,703	58	58,815	31	27,290	26	20,187	38	14,064	18	4,303			170,500
37	47,444	19	6,300	9	2,028	53	45,992	24	2[illegible],517	41	53,240	26	7,475	34	30,763			215,789
17	20,546	11	2,990	21	16,310	36	97,385	14	15,998	19	22,503	17	10,087	15	24,546			210,365
24	47,219	7	2,750	12	4,982	21	22,762	17	10,040	7	4,913	11	1,73[illegible]	5	3,817			98,252
47	66,235	11	2,950	83	95,341	104	309,896	50	60,108	32	11,430	96	44,788	22	19,383			610,131
28	39,288	7	2,025	21	5,573	54	115,825	37	46,211	15	10,692	32	20,446	6	2,514			242,[illegible]74
5	11,[illegible]03	5	1,650	4	1,654	10	26,100	5	7,075	3	1,528	9	3,239	1	300			52,[illegible]
7	11,952	5	1,800	10	5,000	13	27,286	4	2,742	3	1,479	8	4,546	2	848			55,653
23	25,315	18	4,810	22	14,112	33	71,409	14	6,609	18	17,802	26	12,466	18	21,797			177,410
8	24,967	1	300	4	2,000	7	6,250	4	6 580	6	2,843	7	3,097	5	9,809			55,846
971	1,626,285	218	74,896	401	197,995	1,234	1,347,593	672	530,179	89[illegible]	729,141	1,243	655,966	609	365,829			5,527,884
863	1,423,544	166	51,435	309	169,719	1,176	1,247,518	541	502,522	801	737,995	1,073	629,424	472	385,560			5,150,717

ed insegnante, sulle condizioni di ammissione, sul numero degli iscritti secondo il carattere giuridico degli Asili.

Ammontare dei proventi che ritrassero gli Asili nell'anno																Totale dei proventi
dalla rendita del patrimonio proprio o da lasciti perpetui		dallo Stato		dalla Provincia		dal Comune		da altri Enti morali		da elargizioni eventuali di Socie à e di privati		dai contributi degli alunni		da fonti diverse		
Num. degli Asili	Ammontare della rendita in lire	Num. degli Asili	Ammontare del provento in lire	Num. degli Asili	Ammontare del provento in lire	Num. degli Asili	Ammontare del provento in lire	Num. degli Asili	Ammontare del provento in lire	Num. degli Asili	Ammontare del provento in lire	Num. degli Asili	Ammontare del provento in lire	Num. degli Asili	Ammontare del provento in lire	
786	1,483,538	120	47,951	250	120,586	641	745,708	449	388,848	589	522,141	622	369,373	414	251,348	3,929,493
37	16,398	12	4,010	70	57,081	337	425,321	39	19,255	52	28,498	70	24,695	14	10,367	586,125
20	26,473	10	2,500	13	5,025	31	18,128	48	76,437	15	4,972	37	17,502	15	5,585	156,622
40	14,959	30	7,300	32	5,388	59	69,762	31	11,155	58	40,768	44	22,510	43	44,169	216,011
88	84,917	46	13,135	39	9,915	166	88,674	105	34,484	178	132,762	470	221,886	123	53,860	639,633
971	1,626,285	218	74,896	404	197,995	1,234	1,347,593	672	530,179	892	729,141	1243	655,966	609	365,829	5,527,884
863	1,423,544	166	54,435	309	169,719	1,176	1,247,518	541	502,522	801	737,995	1073	629,424	472	385,560	5,150,717

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE			
Fondi di Cassa alla chiusura dell'Esercizio 1886-87	Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua	204,950,505 57	
	Fondi in via ed all'estero — Effetti in portafoglio e Buoni di zecca	48,878,555 46	
	Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali . .	88,446,944 »	342,276,005 03
Incassi dal 1° luglio 1887 al 30 novembre 1887.			
Per entrate del Bilancio:			
Ordinarie		624,441,220 67	
Straordinarie		164,401,320 88	788,842,541 55
Per debiti e crediti di Tesoreria:			
In conto debiti		648,213,137 28	
In conto crediti		80,280,745 64	728,493,882 92
		Totale . . .	1,859,612,429 50

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1887	VARIAZIONI Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	SITUAZIONE al 30 novembre 1887
Buoni del Tesoro	207,319,000 »	115,621,000 »	130,892,500 »	192,047,500 »
Vaglia del Tesoro	20,174,790 29	343,611,961 39	351,603,091 52	12,183,660 16
Banche - Conto anticipazioni statutarie	»	35,500,000 »	21,500,000 »	14,000,000 »
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	141,756,811 66	18,607,993 90	72,981,184 26	87,383,621 30
Id. Fondo Culto id. id.	5,747,955 42	11,136,560 46	6,009,804 69	10,874,711 19
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	7,891,224 50	60,883,099 79	29,618,443 07	39,155,881 22
Altre Amministrazioni id. infruttifero	113,232,159 08	62,851,521 74	62,357,097 84	113,726,582 98
Incassi fatti dalla Cassa militare di Massaua da regolarizzare	»	1,000 »	»	1,000 »
Totale dei debiti . . .	496,121,940 95	648,213,137 28	674,962,121 38	469,372,956 85

RIEPI

Conto di Cassa	
Situazione dei crediti di Tesoreria	
Totale dell'attivo . . .	
Situazione dei debiti di Tesoreria.	
Differenza . . . attiva	
Differenza . . . passiva . . .	

— Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 30 novembre 1887.

CASSA.

AVERE		
Pagamenti dal 1° luglio 1887 al 30 novembre 1887.		
Per spese di Bilancio, compresa la somma di lire 15,559,905 50 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria	647,058,863 68	647,058,863 68
Per debiti e crediti di Tesoreria:		
In conto debiti	674,962,121 38	
In conto crediti	181,047,470 15	856,009,591 53
TOTALE dei pagamenti . . .		1,503,068,455 21
Fondi di Cassa al 30 novembre 1887 — Contanti nelle Tesorerie provinciali e centrale e presso la Cassa militare di Massaua	161,800,678 97	
Fondi in via e all'estero e presso la Banca Nazionale — Effetti in portafoglio e Buoni di zecca	121,856,256 82	
Fondo metallico destinato al cambio dei biglietti consorziali e già consorziali . .	72,887,038 50	356,543,974 29
TOTALE . . .		1,859,612,429 50

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1887	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 30 novembre 1887
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	16,436,208 55	81,635,943 85	16,404,513 88	81,667,638 52
Id. Fondo per il Culto id. id.	4,815,920 67	9,518.534 84	4,509,889 34	9,824,566 17
Altre Amministrazioni id. id.	26,007,280 21	66,003,925 66	57,653,980 37	34,357,225 50
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	58,900 »	16,700 »	72,500 »	3,100 »
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,207,485 78	»	19,522 78	2,187,963 »
Diversi	17,251,590 99	23,872,365 80	1,620,339 27	39,503,617 52
TOTALE dei crediti . . .	66,777,386 20	181,047,470 15	80,280,745 64	167,544,110 71
Eccedenza dei debiti sui crediti . . .	429,344,554 75	»	127,515,708 61	301,828,846 14
TOTALE come contro . . .	496,121,940 95	181,047,470 15	207,796,454 25	469,372,956 85

LOGO.

30 giugno 1887	30 novembre 1887	DIFFERENZE
342,276,005 03	356,543,974 29	+ 14,267,969 26
66,777,386 20	167,544,110 71	+ 100,766,724 51
409,053,391 23	524,088,085 »	+ 115,034,693 77
496,121,940 95	469,372,956 85	— 26,748,984 10
»	54,715,128 15	141,783,677 87
87,068,549 72	»	»

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

nel mese di novembre 1887 e a tutto il mese stesso per l'Esercizio 1887-88,

INCASSI	MESE di novembre 1887	MESE di novembre 1886	DIFFERENZA nel 1887	da luglio 1887 a tutto novembre 1887	da luglio 1886 a tutto novembre 1886	DIFFERENZA nel 1887
Entrata ordinaria.						
A) **Categoria I.** — *Entrate effettive:*						
Rendite patrimoniali dello Stato	13,151,077 17	10,518,304 76	+ 1) 2,632,772 41	36,317,998 83	33,401,270 30	+ 2,916,728 53
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	17,985 94	97,848 37	— 79,862 43	57,480,335 85	60,730,282 83	— 3,249,946 98
Contributi — Imposte dirette — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,861,248 50	1,821,509 46	+ 2) 2,039,739 04	55,675,853 45	50,535,516 27	+ 5,140,337 18
Contributi — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	16,162,624 95	13,448,429 55	+ 3) 2,714,195 40	83,341,111 04	74,447,913 85	+ 8,893,197 19
Contributi — Tasse sugli affari — Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	1,639,956 83	1,509,317 88	+ 130,638 95	7,679,299 09	6,838,390 60	+ 840,908 49
Contributi — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	27,540 30	25,162 82	+ 2,377 48	326,815 61	143,814 45	+ 183,001 16
Contributi — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	3,066,702 20	2,272,478 26	+ 794,223 94	13,094,778 64	9,660,791 02	+ 3,433,987 62
Contributi — Tasse di consumo — Dogane e diritti marittimi	45,126,739 40	18,401,011 40	+ 4) 26,725,728 »	120,270,333 42	84,000,875 03	+ 36,269,458 39
Contributi — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo	6,939,346 55	6,859,525 56	+ 79,820 99	33,284,207 96	32,945,378 79	+ 338,829 17
Contributi — Tasse di consumo — Tabacchi	15,728,094 01	16,017,274 86	— 289,180 85	78,501,623 56	79,781,302 15	— 1,279,678 59
Contributi — Tasse di consumo — Sali	5,026,883 35	5,018,337 56	+ 8,545 79	23,133,477 77	23,002,551 25	+ 130,926 52
Contributi — Tasse diverse — Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	447 51	999 54	— 552 03	3,123 14	3,334 59	— 211 45
Contributi — Tasse diverse — Lotto	5,416,015 32	3,033,170 04	+ 5) 2,382,845 28	37,342,706 81	25,673,384 66	+ 11,669,322 15
Proventi di servizi pubblici — Poste	3,642,077 »	3,390,330 24	+ 251,746 76	17,740,146 82	16,787,032 49	+ 953,114 33
Proventi di servizi pubblici — Telegrafi	1,125,741 93	1,128,625 35	— 2,883 42	6,907,707 12	5,319,973 70	+ 1,587,733 42
Proventi di servizi pubblici — Servizi diversi	2,408,815 64	1,585,749 66	+ 823,065 98	6,902,905 96	6,468,925 04	+ 433,980 92
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,705,918 78	1,621,677 58	+ 84,241 20	9,945,130 07	8,650,076 23	+ 1,295,053 84
Entrate diverse	251,079 85	222,544 02	+ 28,535 83	1,786,371 37	1,362,717 82	+ 423,653 55
B) **Categoria IV.** — *Partite di giro*	8,144,453 97	8,942,773 10	— 798,319 13	34,707,294 16	21,640,490 95	+ 13,066,803 21
TOTALE *Entrata ordinaria*	133,442,749 20	95,915,070 01	+ 37,527,679 19	621,441,220 67	541,394,022 02	+ 83,017,198 65
Entrata straordinaria.						
C) **Categoria I.** — *Entrate effettive:*						
Contributi — Debito del comune di Ancona per dazio consumo dilazionato	2,500 »	2,500 »	»	12,500 »	12,500 »	»
Rimborsi e concorsi nelle spese	169,751 82	327,776 65	— 158,024 83	2,124,684 12	2,087,776 18	+ 36,907 94
Entrate diverse	»	266 40	— 266 40	38,161 98	75,545 56	— 37,383 58
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta fondiaria	2,976 06	1,686 59	+ 1,289 47	10,926 28	14,242 46	— 3,316 18
Capitoli aggiunti — Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	282 30	25 27	+ 257 03	1,987 66	40 49	+ 1,947 17
Capitoli aggiunti — Residui attivi diversi	3,253 92	3,928 60	— 674 68	7,135,259 55	46,650 58	+ 7,088,608 97
D) **Categoria II.** — *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	1,366,062 66	1,592,119 77	— 226,057 11	10,825,101 48	7,209,469 87	+ 3,615,631 61
Riscossione di crediti	75 12	»	+ 75 12	2,001,843 45	1,843 45	+ 2,000,000 »
Accensione di debiti	96,883 49	3,897,771 60	— 6) 3,800,888 11	5,042,973 79	13,439,332 75	— 8,396,358 96
Capitoli aggiunti	»	»	»	»	»	»
E) **Categoria III.**						
Costruzione di strade ferrate	211,303 39	567,818 93	— 356,515 54	137,034,051 81	6,085,687 83	+ 130,948,363 98
Capitoli aggiunti per resti attivi	6,132 10	»	+ 6,132 10	173,830 76	3,721,078 14	— 3,547,247 38
TOTALE *Entrata straordinaria*	1,859,220 86	6,393,893 81	— 4,534,672 95	164,401,320 88	32,694,167 31	+ 131,707,153 57
TOTALE GENERALE INCASSI	135,301,970 06	102,308,963 82	+ 32,993,006 24	788,842,541 55	574,088,189 33	+ 214,754,352 22

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'Esercizio precedente.

PAGAMENTI	MESE di novembre 1887	MESE di novembre 1886	DIFFERENZA nel 1887	Da luglio 1887 a tutto novembre 1887	Da luglio 1886 a tutto novembre 1886	DIFFERENZA nel 1887
Ministero del Tesoro, *compresa la somma di L. 15,559,905 50 pagata pel ritiro dei biglietti consorziali e già consorziali, con l'apposito fondo metallico esistente in Tesoreria*	12,583,960 27	14,975,545 62	— 2,391,585 35	130,254,069 55	111,310,091 69	+ 18,943,977 86
Id. delle Finanze	15,038,323 74	13,130,173 19	+ 1,908,150 55	77,613,777 81	66,949,705 57	+ 10,664,072 24
Id. di Grazia e Giustizia	2,834,229 15	2,727,841 47	+ 106,387 68	13,761,837 49	13,509,339 85	+ 252,497 64
Id. degli Affari Esteri	699,812 46	641,004 98	+ 58,807 48	3,832,826 74	2,829,823 50	+ 1,003,003 24
Id. della Istruzione Pubblica	2,935,204 61	2,680,010 23	+ 255,194 38	16,045,124 89	13,298,275 51	+ 2,746,849 38
Id. dell'Interno	6,548,693 79	4,448,744 07	+ 2,099,954 72	28,891,100 35	25,918,914 87	+ 2,972,185 48
Id. dei Lavori Pubblici	33,123,083 20	11,504,764 51	+ 21,618,318 69	189,614,760 09	118,086,385 75	+ 71,528,374 34
Id. della Guerra	26,179,391 07	17,502,881 19	+ 8,676,509 88	132,459,395 80	99,042,488 22	+ 33,416,907 58
Id. della Marina	6,212,130 47	5,768,809 31	+ 443,321 16	47,147,788 73	36,241,442 18	+ 10,906,346 55
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio	1,163,964 19	802,512 49	+ 361,451 70	7,438,182 23	5,888,351 22	+ 1,549,831 01
TOTALE PAGAMENTI	110,318,797 95	77,185,287 06	+ 33,133,510 89	647,058,863 68	493,074,818 36	+ 153,984,045 32
Differenza — Eccedenza degli incassi sui pagamenti	+24,983,172 11	+25,123,676 76	»	+141,783,677 87	+81,013,370 97	+ 60,770,306 90
Differenza — Eccedenza dei pagamenti sugli incassi	»	»	— 140,504 65	»	»	»
TOTALE *come contro*	135,301,970 06	102,308,963 82	+ 32,993,006 24	788,842,541 55	574,088,189 33	+ 214,754,352 22

ANNOTAZIONI.

1) L'aumento deriva per la massima parte da regolazioni delle quote di prodotto pagate a Società concessionarie di ferrovie private e ricuperate in conto dei prodotti ferroviarii devoluti allo Stato.

2) L'aumento dipende principalmente da introiti di ritenuta sovra pagamenti fatti dal Tesoro ed in piccola parte da proventi relativi a personale ferroviario.

3) Il maggiore incasso, nella massima parte deriva dalla riscossione straordinaria per tassa di successione sopra una cospicua eredità nella città di Venezia.

4) L'aumento ha origine principalmente da importazioni straordinarie di merci in previsione degli aumenti di tariffa.

5) La maggiore entrata è apparente derivando dai rimborsi delle vincite pagate dai ricevitori con fondi della riscossione.

6) La diminuzione proviene dal non essere avvenuta nessuna alienazione di obbligazioni dell'Asse ecclesiastico nel mese di novembre 1887; mentre nel novembre 1886 se ne alienarono per lire 3,760,543 98.

Roma, 19 dicembre 1887.

Il Direttore Capo della 5ª Divisione
CERESA.

Visto: *Il Direttore Generale*
CANTONI.

BOLLETTINO N. 48.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal giorno 28 novembre al 4 dicembre 1887.

REGIONE I. — Piemonte

Cuneo — Carbonchio: 7 bovini, morti a Busca, Casalgrasso, Centallo, Demonte, Guarene, Niella, Scarnafigi; 3 id. id. a Marene.
Torino — Carbonchio: 3 letali, a Pinerolo.
Novara — Id. 3 bovini, morti a Crova.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Polmonea: 1 a Milano.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Milano.
Bergamo — Id. 3 letali a Cavernago e Bolgare.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Affezione morvofarcinosa; 1 a Verona (abbattuto).
Carbonchio: 1 bovino, morto, a Bosco Chiesanova.
Rovigo — Id. 4 bovini, morti, a Massa Castelnovo.

REGIONE V. — Emilia.

Reggio — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Bibbiano.
Modena — Id. 3 a Mirandola, 1 a S. Felice, letali.
Polmonea: 1 letale a Carpi.
Ferrara — Affezione morvofarcinosa: 2 letali a Ferrara.
Bologna — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Castelfranco.
Forlì — Id. 1 bovino, morto, a S. Arcangelo.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Ascoli — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Monsampolo e Monteprandone.

REGIONE VII. — Toscana.

Firenze — Affezione morvofarcinosa: 3 a Firenze (abbattuti).
Siena — Tifo petecchiale dei suini: 5 letali a Gajole.
Grosseto — Affezione morvofarcinosa: 2 a Castiglione.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Salerno — Epizoozia grave nei suini ad Amalfi.

Roma, addì 17 dicembre 1887.

Dal Ministero dell'Interno,
Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il 18 corrente, in Gessopalena, provincia di Chieti, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.
Roma, 19 dicembre 1887.

Il 17 corrente, in Carbone, provincia di Potenza, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.
Roma, 19 dicembre 1887.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 20 dicembre 1887

Presidenza del Presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 3 15.

CORSI L, segretario, legge il verbale della seduta di lunedì che è approvato.

Accordasi un congedo al senatore Fossombroni.

Risultato di votazioni di ballottaggio.

PRESIDENTE proclama il risultato delle votazioni di ballottaggio: per la nomina di un commissario al fondo speciale di beneficenza e religione nella città di Roma, riuscì eletto il senatore Finali con voti 39.

A commissario nella Giunta di sorveglianza al Fondo per il culto per l'anno 1888 fu eletto il senatore Rega, con voti 54.

Incidenti sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE fa notare che l'ordine del giorno recherebbe ora la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sugli Asili infantili di cui si è compiuta ieri la discussione. Trattandosi però che si trovano all'ordine del giorno alcuni progetti di legge i quali forse non daranno luogo a lunghe discussioni, così pargli che potrebbesi procedere prima all'esame dei progetti medesimi onde poi poter procedere contemporaneamente anche alla votazione dei medesimi.

Questa proposta del Presidente è consentita.

CONSIGLIO chiede la parola sull'ordine del giorno,

PRESIDENTE gli dà la parola.

CONSIGLIO ritiene che il progetto di legge primo inscritto all'ordine del giorno: « Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 30 giugno 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per conchiudersi con la Francia, la Spagna e la Svizzera » sia una conseguenza dell'avvenuta approvazione del nuovo trattato di commercio tra l'Austria-Ungheria e l'Italia.

Crede che per il naturale ordine logico debbasi prima discutere il progetto di legge per l'approvazione di un tale trattato, e che quindi soltanto sarà il caso di discutere il progetto che si trova all'ordine del giorno d'oggi.

Tra le cose possibili, non certamente probabili, ma possibili, non può escludersi che sia anche quella che il trattato coll'Austria-Ungheria venisse respinto.

In tal caso che avverrebbe del progetto ora in discussione? Propone che questa discussione si sospenda fino a dopo che il Senato abbia discusso ed approvato il trattato coll'Austria-Ungheria.

ROSSI A. si oppone alla sospensione, la quale parrebbegli giustificare un dubbio assolutamente inammissibile, quello cioè che il nuovo trattato coll'Austria-Ungheria possa essere respinto.

ARTOM, relatore, crede inopportuna e in nessun modo ammissibile la proposta sospensiva, tanto più che non gli riesce di scorgere tra il progetto indicato dal senatore Consiglio ed il trattato di commercio coll'Austria-Ungheria la connessione che questi sembra ravvisarvi.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro *ad interim* degli affari esteri, osserva anch'egli non esistere alcun nesso fra i due progetti.

Col progetto presente il Governo null'altro chiede che la facoltà di poter mostrare la sua buona volontà e le sue buone disposizioni di accordare ad altri Stati le migliori condizioni possibili nei loro rapporti commerciali coll'Italia. La sospensione della discussione del progetto che si trova all'ordine del giorno non produrrebbe buona impressione, nè alcuna utilità.

Prega il senatore Consiglio a ritirare la sua proposta o, altrimenti, il Senato a non accoglierla.

CONSIGLIO insiste a ritenere la sua proposta innocua e giustificata; ma vedendo le contraddizioni generali che essa ha sollevato, la ritira.

Discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 30 *giugno* 1888 *le Convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per conchiudersi con la Francia, la Spagna e la Svizzera. »*

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

ROSSI A. dice che tutti sentono la convenienza politica ed economica di approvare le facoltà che il Governo chiede con questo progetto di legge.

Soggiunge che l'Italia molto spera dall'attuale suo nocchiero e che essa ha troppo sofferto per volere oggi altro che ordine, lavoro e pace, con dignità. Qualunque sieno per essere i risultati delle facoltà che oggi il Governo chiede al Parlamento, esso può essere certo, ripresentandosi, di averne nuovamente i suffragi.

ARTOM, relatore, crede inutile diffondersi a dimostrare la convenienza di approvare questo progetto di legge. Prega il ministro degli affari esteri di fornire, se gli è possibile, qualche schiarimento intorno alle maggiori o minori probabilità di giungere a favorevoli conclusioni colla Spagna e colla Svizzera.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro *ad interim* degli affari esteri, rileva l'urgenza di questo progetto di legge e la convenienza che il Governo si trovi in possesso delle facoltà necessarie a trattare con altri Stati. Per trattare conviene trovarsi in grado di sostenere eventuali ostilità.

Assicura esservi ottime disposizioni per ciò che concerne la Spagna, un ambasciatore della quale potenza sarà fra breve munito dei poteri necessari a trattare. I delegati svizzeri giungeranno giovedì.

Assicura che il Governo farà buon uso delle facoltà che oggi chiede e adoprerà ogni maggior mitezza e prudenza perchè giungasi alla conclusione di trattati, senza danno agli interessi nazionali.

PRESIDENTE, nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione.

L'articolo unico del progetto viene rinviato alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga dei termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane ».

MIRAGLIA deplora che in questa importante materia siasi dovuta presentare una nuova domanda di proroga.

Espone le ragioni che richiedono che si affretti quanto è possibile l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

Dopo 13 anni da che la legge fu fatta, si deve una buona volta finirla per sempre.

Vorrebbe almeno che non si accordassero dopo questa altre proroghe.

Benchè gli dolga di vedere ancora prorogati i termini per l'affrancamento, voterà il progetto.

Invoca per altro dichiarazioni del ministro che assicurino almeno che questa sarà l'ultima proroga.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, giustifica la domanda da esso fatta della trasmissione di questo progetto alla Commissione permanente di finanze a cagione dell'urgenza.

Non ha difficoltà di dichiarare che egli intende che questa sia l'ultima proroga.

L'oratore, anzi, fu assai restio a proporre la proroga, e vi si indusse solamente costrettovi dalla necessità.

Dichiara del resto di essere del tutto consenziente con l'onorevole Miraglia e prende impegno che non avverranno altre proroghe.

AURITI crede utile far rilevare che i termini che restano prorogati in forza dell'articolo primo, sono quelli per la commutazione che è obbligatoria e non quelli per l'affrancazione, che è libera.

MIRAGLIA dice che l'osservazione dell'onorevole Auriti è giusta. Vi è un'imperfezione di dizione.

La legge del 1873 ha reso obbligatoria la commutazione da parte dei creditori, mentre l'affrancazione da parte dei debitori è libera. Del resto non vi può essere equivoco, perchè le leggi cui si riferisce questo articolo sono appunto quelle relative alla commutazione.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, si associa, sebbene faccia osservare che la legge del 1873 comprende due parti, la commutazione e l'affrancamento.

MIRAGLIA conferma che, sebbene poco corretta nella forma, la legge non può dar luogo ad equivoci.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

I due articoli del progetto sono approvati senza osservazioni.

Approvazione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 2 novembre 1887, n. 5029, per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina. »

Questo progetto di legge è senza osservazioni approvato.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi approvati e di quello concernente gli asili infantili, approvato ieri.

CORSI L., segretario, fa l'appello.

Le urne rimangono aperte.

Interpellanza del senatore Finali al ministro dell'istruzione pubblica intorno al diritto a pensione dei presidi, direttori e professori negli istituti scolastici, che da comunali e provinciali venneno convertiti in istituti governativi.

PRESIDENTE dà la parola all'onorevole Finali per lo svolgimento della sua interpellanza.

FINALI dice che il non essersi regolato il diritto a pensione dei funzionari di alcuni istituti scolastici convertiti da comunali e provin

ciali in governativi è cagione di incertezze per le Amministrazioni comunali e provinciali e di penosa inquietudine pei funzionari.

Dice il diritto a pensione essere riconosciuto pressochè in tutti gli Stati.

Il diritto a pensione per i pubblici funzionari è una necessità, date le presenti condizioni economiche e sociali.

Fa osservare che fra i meno retribuiti funzionari dello Stato vi sono gli insegnanti negli istituti di cui si tratta.

L'oratore non intende che si abbia ad allargare il diritto a pensione, nè che si debbano ritenere valutabili per gli effetti della pensione quei servizi che non avessero il carattere della pensionabilità; intende soltanto di assicurare benemeriti funzionari che non sia loro defraudato un premio di cui avevano così giusta aspettativa, sia per i loro importanti servizi, che per le ritenute che loro furono fatte sullo stipendio, in considerazione appunto della pensione.

Riassume i precedenti legislativi che regolano il diritto alla pensione dei pubblici funzionari. Cita il regio editto in data del 1832, del Piemonte, e la legislazione austriaca.

Espone il sistema seguito dalla nostra legislazione in casi simili di funzionari passati dall'amministrazione comunale od altre allo Stato. Il vecchio servizio pensionabile si congiunge al nuovo, si fa un'unica liquidazione, e poi l'onere della pensione viene ripartito sul comune e sullo Stato in ragione dell'ammontare dello stipendio.

Cita i vari precedenti verificatisi e regolati in tale senso con leggi speciali.

Non vorrebbe che gli insegnanti dei quali si tratta fossero posti in più dura condizione.

Le ragioni di equità e giustizia che suffragano l'interpellanza gli sembrano evidenti.

Forse la Corte dei conti, per tali ragioni di equità e di giustizia, potrebbe tener conto del servizio prestato sotto le varie Amministrazioni, anche senza una legge esplicita.

Ma questo non è certo, poichè in altri consimili casi si ritenne necessario provvedere con legge speciale.

Inoltre la Corte dei conti, per la legge di sua istituzione, è investita della facoltà di liquidare soltanto le pensioni a carico dello Stato e potrebbe pertanto dichiararsi incompetente a liquidare la pensione per quella parte che dovesse andare a carico del bilancio dei comuni, qualora non ve la abiliti una legge speciale.

L'oratore conchiude dicendo di avere preferito rivolgere la sua interpellanza all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, come tutore necessario degl'interessi degli insegnanti e come membro già di questo benemerito ceto. Confida che il ministro vorrà dare in proposito confortanti dichiarazioni.

CAVALLINI espone talune considerazioni di ordine legale, le quali non verrebbero in appoggio della causa sostenuta dal senatore Finali. Osserva che, prima del 1848, nelle antiche provincie, nessun impiegato civile aveva diritto a reclamare pensioni di riposo e che tutto ciò che si riferiva a questa materia delle pensioni dipendeva esclusivamente dalla volontà del Principe.

Riconosce tuttavia che un principio di evidente equità suffraga la tesi del senatore Finali.

PECILE crede che l'onorevole Finali abbia fatto opera buona sollevando questa questione. Come vecchio amico dell'istruzione tecnica e perchè gli consta di amarissime condizioni in cui versano vecchi professori di scuole tecniche i quali pure fecero per tutta la vita il loro dovere, prega il ministro dell'istruzione pubblica a volere togliere a cuore l'argomento designato dall'onorevole Finali. Prega d'altronde l'onorevole Cavallini a riconoscere che, non solo considerazioni di equità, ma anche considerazioni di giustizia vengono in suffragio della tesi svolta dall'interpellante.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, osserva come in massima tutti tre gli oratori che hanno parlato dell'argomento dell'interpellanza del senatore Finali abbiano riconosciuto la bontà intrinseca della questione che ora si discute.

Sembragli che l'onorevole Pecile ne abbia alquanto ampliati i termini. Per non uscire dal terreno dell'interpellanza, rilegge il testo della medesima e constata trattarsi in essa soltanto di insegnanti, di presidi, di direttori che sono diventati governativi per il fatto che gli istituti scolastici ai quali essi appartenevano, da comunali e provinciali, sono diventati governativi.

Attribuisce grande importanza alla differenza che è necessario di riconoscere fra i direttori e i professori che vengono da istituti comunali o provinciali, nei quali era loro stato, o no, costituito il diritto ad una pensione.

Per quelli i quali sieno diventati funzionari governativi dopo di aver appartenuto ad istituti che avevano loro assicurato una pensione, il ministro crede che possa essere il caso di esaminare il modo col quale sieno da computare a loro beneficio gli anni di servizio.

Non può assumere impegno di presentare apposito progetto di legge senza essersi prima concertato col suo collega ministro del Tesoro. Ma nel senso accennato promette di occuparsi diligentemente della questione.

FINALI si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del ministro. Dice di avere voluto unicamente perorare una causa di pura giustizia e di non avere per nessuna guisa inteso di proporre qualsiasi ampliamento del diritto alla pensione.

CAVALLINI dice che, ridotto l'oggetto dell'interpellanza Finali ai termini a cui venne ora ridotto dal ministro, col gradimento dell'interpellante, si può dire che essa ha fondamento di equità, non solo, ma di rigoroso diritto e di giustizia.

PRESIDENTE dichiara l'interpellanza esaurita ed ordina lo spoglio delle votazioni avvenute nel corso della seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato delle votazioni segrete sui seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gli asili infantili:

Votanti 86
Favorevoli 61
Contrari 25

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 30 giugno 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per concludersi con la Francia, la Spagna e la Svizzera:

Votanti 86
Favorevoli 82
Contrari 4

(Il Senato approva).

Proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane:

Votanti 85
Favorevoli 79
Contrari 6

(Il Senato approva).

Conversione in legge del R. decreto 2 novembre 1887, n. 5029, per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina:

Votanti 85
Favorevoli 79
Contrari 6

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 5 e 40.

DIARIO ESTERO

Il *Times* ha per telegramma da Pietroburgo che le spiegazioni dell'*Invalido russo* circa la situazione militare alla frontiera russa hanno prodotto universalmente buona impressione nel pubblico russo, siccome quelle che sembrano esprimere esattamente il sentimento nazionale, il quale, come apparisce dai giornali, nè desidera, nè teme la guerra.

Il *Journal de Saint Petersbourg* in un suo articolo di commenti a quello dell'*Invalido*, dice:

« Qualsia giudice imparziale ammetterà che la Russia non è responsabile del continuo crescere degli armamenti e della situazione di pace armata. Sta bene che le potenze centrali sostengono esclusivo oggetto della loro alleanza e dei loro armamenti, essere il mantenimento dello *statu quo* pacifico, fondato sui trattati esistenti.

« Se, in tal caso, la Russia si associa anch'essa a questa garanzia di pace adottando le necessarie misure difensive onde preservare l'equilibrio delle forze, rimarrà da vedere fino a qual punto questo abuso del principio *si vis pacem para bellum,* che pesa enormemente sulle finanze di sciascun paese nel tempo stesso che suscita passioni ed allarma lo spirito pubblico, sia il miglior mezzo di preservare questa pace che tutti sembrano desiderare e la cui conservazione noi reputiamo assicurata per un lungo periodo mercè le nostre buone relazioni coi nostri vicini. »

Fu annunziato per telegrafo che il 17 dicembre ebbe luogo a Berlino, sotto la presidenza dell'imperatore Guglielmo, una conferenza militare, alla quale presero parte il principe Guglielmo, il ministro della guerra, il feld maresciallo de Moltke, i generali Walsersee e d'Albedyll.

Parlando di questa conferenza il corrispondente della *Kolnische Zeitung* a Berlino dice che non si sbaglierà ammettendo che esso fu provocato essenzialmente dall'articolo che ha pubblicato l' *Invalido russo* sulle relazioni tra la Germania, l'Austria-Ungheria e la Russia.

« Qui si ritiene generalmente, prosegue il corrispondente, che l'articolo del diario russo dica precisamente il contrario di ciò che è il vero stato delle cose. Secondo notizie giunte da Pietroburgo, l'articolo dell'*Invalido* è probabilmente l'estratto di un rapporto ufficiale fatto allo czar dal generale Obrutcheff, capo dello stato maggiore generale russo.

« Bisogna adunque che le cose siano bene avanti in Russia se si osa dare ufficialmente allo czar, che desidera di essere informato, delle indicazioni così false come quelle contenute nell' *Invalido russo.* È questa una nuova prova del fatto che le cause dei movimenti di truppa, ordinati recentemente, non devonsi ricercare, come si è preteso, nelle diffidenze che ispirano gl'intendimenti ostili dell'Austria, ma piuttosto negli intrighi di una cricca panslavista onnipotente, intrighi che, negli ultimi mesi si sono rivelati e manifestati in modo così provocante nella stampa moscovita e nei compartimenti degli amici russi del signor Deroulède ».

La *National Zeitung* apprende da buona fonte che il generale Scheweinitz, ambasciatore di Germania a Pietroburgo il quale è partito da Berlino per raggiungere il suo posto, ha ricevuto dal principe di Bismarck delle istruzioni pacifiche e molto conciliative. Nello stesso tempo, aggiunge la *National Zeitung*, il cancelliere tedesco ha raccomandato all'Austria di evitare ogni atto di provocazione, pure continuando la sua opera di consolidamento militare.

Un dispaccio da Pietroburgo al *Tagblatt* di Berlino dice che il ritorno del generale Scheweinitz con tutta la sua famiglia, è ritenuto in quella capitale come l'indizio della continuazione dei buoni rapporti tra la Russia e la Germania.

Se questi rapporti fossero tesi, aggiunge il dispaccio, il congedo dell'ambasciatore sarebbe stato, senza dubbio, prolungato, o si sarebbe mandato, in sua vece a Pietroburgo un personaggio meno simpatico alla Russia.

Lo stesso *National Zeitung* è in grado di annunziare che il nuovo presidente della repubblica francese ha incaricato il signor Herbette, ambasciatore di Francia a Berlino, di trasmettere al governo tedesco l'assicurazione delle disposizioni pacifiche del governo francese.

Una nota ufficiosa, dice il *Fremdenblatt* di Vienna, comparso nel *Newget* di Pest, afferma che gli organi della stampa ed i circoli finanziari hanno attribuito al viaggio del ministro presidente, signor C. Tisza, a Vienna, un significato che non ha, e che nei circoli ufficiali, nessuno pensa di attribuirgli.

« Sarebbe un'esagerazione il credere — così il *Newgett* — che il viaggio indichi un peggioramento tale della situazione da dover provocare necessariamente delle pericolose complicazioni. Il signor Tisza si reca a Vienna perchè nel momento in cui il concentramento delle truppe russe alla frontiera rende necessarie certe misure da parte della monarchia austro-ungherese, è indispensabile che tutti i fattori costituzionali si mettano d'accordo per proteggere gli interessi generali dell'Austria-Ungheria.

« Ciò non vuol dire che le misure decise in massima debbano essere eseguite immediatamente, nè che le cose siano alla vigilia di prendere una piega seria. Al governo incombe il cómpito difficile di sostenere i risultati ottenuti dalla diplomazia. Esso lo farà, per quanto è possibile, senza imporre alle popolazioni dei sacrifizi troppo grandi e senza realizzare immediatamente le misure militari di cui è stato questione. »

Il *Lloyd* di Pest constata che il governo non ha perduto affatto la speranza di impedire un conflitto serio tra l'Austria e la Russia, e crede ancor oggi che la guerra potrà essere evitata. Ma, prosegue il *Lloyd*, si darebbe prova di una colpevole noncuranza se si considerasse, fin d'ora, ogni eventualità di guerra come scongiurata, e se non si prendessero tutte le disposizioni necessarie per il caso di un conflitto armato. Tra queste disposizioni figurano in primo luogo quelle che richiedono un certo tempo per essere applicate e che non potrebbero essere prese all'ultimo momento.

Il *Lloyd* cita fra queste disposizioni la costruzione di baracche sui luoghi di concentramento di grandi masse di truppe, l'equipaggiamento suppletivo conforme alla stazione ecc., ed aggiunge che il governo nel prendere queste misure dovrà rimanere nei limiti del *minimum* indispensabile, e non si sobbarcherà a spese troppo considerevoli. Queste spese potrebbero anzi essere coperte col rimanente del credito militare di 22 milioni votato l'anno scorso dal Parlamento e e che non è stato ancora speso.

Telegrafano da Bucarest al *Times* che durante le discussioni della Camera rumena dei deputati sull'indirizzo in risposta al discorso del trono, il signor Toucson, ex-ministro degli affari esteri e membro della opposizione moderata, diresse al signor Pherekyde, attuale ministro degli esteri una interpellanza relativa al contegno che il governo si propone di tenere riguardo alla questione bulgara. L'oratore disse di ritenere necessarie delle spiegazioni da parte del governo non fosse altro che per l'aspetto critico che la situazione politica viene assumendo. Oltrechè la nazione ha diritto di sapere a quale potenza la Rumenia vorrà associare il suo destino. Il signor Toucson accennò anche a voci riferite dalla stampa estera intorno a trattati di alleanza conchiusi dalla Rumenia.

Il ministro degli affari esteri rispose che, riguardo alla questione bulgara la Rumenia non può assumersi da sola di uscire dalle stipulazioni del trattato di Berlino e che, inoltre, questa questione è una di quelle rispetto alle quali il governo non saprebbe mai allontanarsi dalla massima riserva. Aggiunse il ministro che, proprio nel momento in cui ricorre l'anniversario della caduta di Plewna nessuno saprebbe concepire dubbi circa le simpatie della Rumenia per la Bulgaria.

Quanto alle voci di alleanza conchiuse dalla Rumenia colle potenze centrali, il ministro dichiarò essere esse goffe invenzioni. La Rumenia non ha conchiuso alleanze di sorte alcuna, ed in qualsiasi circostanza ed eventualità manterrà il contegno che le è imposto come Stato minore. Seppure tra breve dovessero sorgere complicazioni alle sue frontiere, la Rumenia non si dichiarerà per alcuna potenza, fino a quando simile dichiarazione potesse aver per effetto di coinvolgerla in una guerra.

Le dichiarazioni del ministro furono applaudite e la risposta all'indirizzo fu unanimemente adottato.

Telegrafano da Varna che la Porta colpirà quind'innanzi tutte le importazioni di Bulgaria e di Romelia per terra e per mare con dazi doganali.

Questi dazi vengono considerati come una specie di rappressaglia per punire la Bulgaria a motivo che essa si è arbitrariamente arrogati dei diritti sulla Rumelia orientale che la Porta continuerà a considerare come paese autonomo fino a quando la situazione del medesimo non venga sistemata per mezzo di una risoluziene europea.

Si spera che, considerando le conseguenze economiche dei dazi doganali nuovamente imposti, il governo di Sofia terminerà coll'arrendersi.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 20 — Il Comando generale ha stabilito un distintivo per riconoscere gli individui delle tribù amiche, autorizzate a fare la guerra.

Il distintivo consiste in un velo azzurro portato a tracolla, ovvero attorno alla testa.

Per questo distintivo si userà il velo tolto ai soldati, perchè riconosciuto inutile.

Si stabiliranno grandi magazzini di sussistenza militare verso Saati, non sì tosto la ferrovia sarà tanto inoltrata da potersene servire per i trasporti.

BERNA, 20. — Domani, mercoledì, partiranno per Roma i delegati svizzeri per i negoziati commerciali fra l'Italia e la Svizzera, signori Kramer-Frey e Blumer. Essi giungeranno a Roma giovedì.

GENOVA, 19. — I duchi di Sassonia-Meiningen sono arrivati stasera e sono scesi all'*Hotel Isotta*.

Le LL. AA. ripartiranno domattina alle ore 6,55 per San Remo.

SAN REMO, 20. — Il principe imperiale ha fatto anche ieri la sua solita passeggiata, malgrado un forte vento.

È ripartito l'ambasciatore di Germania, conte di Solms, che era venuto espressamente da Roma per visitare S. A. Imperiale.

Oggi sono attesi i duchi di Sassonia-Meiningen.

SAN REMO, 20. — Alle ore tre pomeridiane sono giunti i duchi di Sassonia-Meiningen, che furono ricevuti alla stazione dal principe Enrico e dalle autorità.

Le LL. AA. si sono quindi recate a piedi alla villa Zirio.

Oggi il Principe Imperiale di Germania non è uscito per il cattivo tempo.

MONACO DI BAVIERA, 20. — Il barone de Podewils, nuovo ministro di Baviera presso S. M. il Re d'Italia, è partito oggi per Roma.

DERBY, 19. — Lord Salisbury, in una grande riunione di conservatori, disse che, secondo le informazioni diplomatiche, il panico che invase le Borse di Europa è senza fondamento e fu il risultato di un'acerba polemica di giornalisti. Soggiunse che egli non crede ad un pericolo immediato che minacci la pace; ma sarebbe tuttavia temerario negare che i crescenti armamenti costituiscano un pericolo.

VIENNA, 19. — Il *Fremdenblatt* annunzia che le conferenze dei ministri tenute ieri ed il Consiglio dei ministri d'oggi sotto la presidenza dell'imperatore, ebbero per risultato che non occorrono provvedimenti tali da rendere necessaria una prossima convocazione delle Delegazioni.

LONDRA, 20. — Il *Times* ha da Berlino:

« L'ambasciatore di Germania a Pietroburgo, generale di Schweinitz, tornato da Friedricheruhe, ebbe un'udienza dall'imperatore e partì per Pietroburgo, recando istruzioni pacifiche e concilianti. »

Lo *Standard* ha da Berlino:

« Si smentisce assolutamente la notizia di negoziati intavolati fra Vienna, Berlino e Pietroburgo, sia riguardo al concentramento di truppe, sia riguardo al principe di Bulgaria. »

NAPOLI, 20. — È arrivato l'avviso inglese *Surprise* con a bordo il duca di Edimburgo.

COLONIA, 20. — La *Kölnische Zeitung* confutando le asserzioni dell'*Invalido russo*, constata che le truppe tedesche sulla frontiera russa furono aumentate solo nella primavera del 1887. L'aumento generale dell'effettivo di pace fu causato evidentemente, dagli armamenti colossali della Francia.

Quando nel 1887 la Russia trasferì la massa principale delle sue truppe nelle sue provincie occidentali e la stampa russa cominciò a tenere un linguaggio ostile contro la Germania, allora la Germania fece avanzare per la prima volta alcuni battaglioni di fanteria, ed alcuni squadroni di cavalleria verso la sua frontiera orientale, fino allora quasi scoperta di truppe.

La Gazzetta confuta le asserzioni relative alle ferrovie e fortificazioni tedesche ed ai pretesi armamenti austro-ungarici; dimostra i preparativi russi, il cui scopo va cercato all'occidente e domanda:

1. Se le riserve russe chiamate sotto le armi nell'autunno 1887 sieno state congedate;

2. Quale scopo abbia l'aumento delle brigate di cacciatori o dei reggimenti di cavalleria portati a sei squadroni e la messa sul piede di guerra delle batterie addette alla cavalleria.

La Gazzetta dice infine che le ferrovie russe non servono che a scopo strategico e che le fortificazioni russe non sono superate che dalla Francia. In Germania tutto si fa pubblicamente, mentre la Russia ricorre al massimo segreto ed a falsità, abbenchè lo faccia con poca accortezza, ciò che non può offendere.

MONTEVIDEO, 19. — Il piroscafo *Duca di Galliera*, della linea *La Veloce*, è qui arrivato ieri.

PARIGI, 20. — Le misure sanitarie alle quali erano sottoposte le provenienze italiane nei porti francesi, sono soppresse, meno quelle per le provenienze da Messina.

NOTIZIE VARIE

Bollettino Consolare. — Ecco l'indice delle materie contenute nel fascicolo XI (novembre 1887) del *Bollettino Consolare* pubblicato per cura del Ministero per gli Affari Esteri:

« Brevi cenni sul porto di Anversa e rivista locale sommaria del commercio e della navigazione per l'anno 1886 », del cav. avv. Giulio Pucci Baudana, R. console in Anversa.

« Condizioni economiche ed industriali del Perù. » Rapporto del cav. Enrico De Gubernatis, ministro, residente a Lima.

« Cenni sulla crisi agricola in Ispagna », del marchese Alessandro Dalla Valle, primo segretario di legazione a Madrid.

« Rapport sur le commerce aux Indes Néerlandaises pendant l'année 1886 », par M. P. Landberg, consul Royal d'Italie à Batavia.

« Stati del commercio e della navigazione del porto di Tangeri per gli anni 1885 e 1886. » Rapporto del cav. F. Maissa, R. console a Tangeri.

« Rapport annuel », par M. R. Lehmènt, consul Royal d'Italie á Kiel. — « Service de 1886 ».

Circolari del Ministero per gli Affari Esteri.

« Disposizioni consolari ».

Notizie delle campagne. — Dal *Bollettino di notizie agrarie*, pubblicato dalla Direzione generale dell'agricoltura, togliamo le seguenti notizie relative alla terza decade di novembre decorso:

In tutta l'Italia, eccetto nella parte meridionale e nella Sicilia, i lavori campestri furono sospesi; solo si potè fare qua e là qualche scavo di fossi, taglio e piantagioni di alberi. Nel Veneto e nell'Emilia i pascoli furono alquanto danneggiati dalle eccessive pioggie; nel restante d'Italia la pastorizia è promettente. Il frumento ovunque germoglia rigoglioso. La semina dei cereali è presso la fine. Il raccolto delle ulive generalmente è scarso; però, essendo di ottima qualità dà abbondante olio. È incominciata la potatura delle viti. In Sicilia è fiorito il nespolo del Giappone.

Decessi. — La *Voce della Verità*, del 21, annunzia che il giorno prima, in età di 59 anni, cessava di vivere in Roma S. E. il cardinale Lorenzo Ilarione Randi, prefetto della Sacra Congregazione di Propaganda e presidente della reverenda Camera degli spogli.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 20 dicembre 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 35	98 35	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	96 50	96 50	»
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	96 60
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	99 25	99 25	»
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	464 3/4	464 3/4	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	472 1/2
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	—	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	—	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	800 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	620 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2200 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	1170 »
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	528 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	700 »
Dette Banca Provinciale	1° aprile 1887	250	250	»	»	275
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1020 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	572 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	495 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	105 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	336 »
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	75	»	»	306 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	id.	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1887	500	100	»	»	510 »
Dette Fondiarie Vita	id.	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	310 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	501 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	100 60
	Parigi	chèques	»	»	»
4	Londra	90 g.	»	»	25 44
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 98 32 1/2, 98 35, 98 37 1/2 fine corr.
Az. Banca Generale 684 50 fine corr.
Az. Banca di Roma 848 fine corr.
Az. Soc. Romana per Illumin. a Gas 1880, 1885, 1890 fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2180, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1272, 1273, 1277 fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 248 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 19 dicembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 97 934.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 764.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 500.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 208.

V. TROCCHI, *presidente.*

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso d'incanto definitivo.

Sul terzo lotto avente per oggetto la fornitura del vino e dell'aceto occorrenti dal 1° gennaio 1888 al 30 giugno 1891 alle Colonie penali agricole di Roma, essendosi ottenuto un ribasso percentuale di Lire cinque oltre quello di Lire dodici già avuto nel primo incanto.

Si fa noto:

che alle ore 10 antimeridiane del 30 volgente dicembre presso la Prefettura di Roma alla presenza dell'Ill.mo signor Prefetto o del funzionario che verrà da lui designato, si procederà all'incanto definitivo del lotto avanti ricordato.

L'asta avrà luogo a schede segrete, a norma del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, si aprirà sul prezzo di lire 110,361,40 depurato del ribasso conseguitosi nel primo esperimento e di quello che si ebbe successivamente in grado di ventesimo: l'aggiudicazione definitiva avrà luogo quand'anche non si presentasse che un solo offerente.

L'impresa sarà vincolata alla osservanza del Capitolato speciale il quale continuerà ad essere visibile presso la Prefettura nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno giustificare la loro idoneità e responsabilità, ed inoltre depositare a titolo di cauzione provvisoria una somma eguale al tre per cento dell'ammontare del lotto in discorso: l'aggiudicatario definitivo dovrà poi prestare una cauzione corrispondente al cinque per cento dell'appalto avuto.

Tabella dei generi costituenti il 3° lotto.

Lotti	GENERI	QUANTITA' di ogni genere da provvedersi durante lo appalto	Prezzi d'asta per ogni genere	AMMONTARE della fornitura		Ribasso percentuale ottenuto	
				per ogni genere	per ogni lotto	nel primo incanto	in grado di ventesimo
3	Vino . . Ett.	2439 69	45 —	109786 05	110361 40	12	5
	Aceto . . »	15 55	37 —	575 35			

Roma, 19 dicembre 1887.

Il Segretario delegato ai contratti
2889 ROSSI A. LUIGI.

Il Sindaco della Città e del Comune di Mirandola

Avviso d'incanto *a termini abbreviati*

per l'appalto della fornitura di ghiaia Modenese dei fiumi Secchia e Panaro per la manutenzione e l'inghiaramento delle strade Comunali nel triennio 1888-90.

Nel giorno di sabato 24 corrente mese alle ore 12 meridiane si procederà nella Residenza Comunale, sotto la presidenza del Sindaco o di un Assessore Delegato, a pubblico incanto ad estinzione di candela vergine per l'appalto suindicato.

L'asta si aprirà sul prezzo di lire 7,88 per ogni metro cubo di ghiaia sia per manutenzione, sia per nuovi inghiaramenti, e sul prezzo di lire 6,00 per ogni metro cubo di ghiarina.

Le offerte saranno fatte in ribasso dei prezzi suddetti.

Per essere ammessi all'incanto per l'appalto suindicato dovranno i concorrenti giustificare la loro idoneità con certificato rilasciato dal sindaco del Comune a cui appartenga e con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico di questo o di altro Comune e dovranno depositare e garanzia della offerta o in danaro o in biglietti aventi corso legale o in cartelle al portatore del debito pubblico la somma di lire 2000.

Il deliberamento sarà fatto a favore del migliore offerente ossia di quello che farà il maggior ribasso sui prezzi unitari suddetti.

Il termine utile per la presentazione di offerte di miglioria non inferiore al vigesimo dei prezzi di provvisorio deliberamento essendo ridotto per l'urgenza a giorni cinque dalla data dell'incanto, scadrà alle ore 3 pom. del giorno 29 dicembre corrente.

I capitoli dell'appalto trovansi depositati in questo ufficio di Segreteria ostensibile a chiunque ami prenderne cognizione.

Seguita l'aggiudicazione definitiva il deliberatario dovrà guarentire il contratto col deposito di cartelle al Portatore del debito pubblico dell'annua rendita di lire 200.

Tutte le spese relative agli atti d'incanto, delibera, sono a carico del deliberatario definitivo, e però ogni concorrente all'incanto dovrà fare nelle mani del Segretario Capo il deposito della somma di lire 1000.

Mirandola, 15 dicembre 1887.

2892 Il Sindaco: Avv. PARDINI.

Città di Sampierdarena

AVVISO D'ASTA.

Essendo il giorno 15 dicembre corr. andato deserto il primo incanto per l'appalto dei seguenti lavori:

1. Pavimentazione con tacchi nuovi di pietra Spezia del tratto di Via Operai compreso tra la casa Tiscornia e la Via Fiumara.
2. Pavimentazione con tacchi nuovi di pietra Spezia del tratto di vico Ponte Cornigliano compreso tra la Via Operai e la piccola porta dello Stabilimento Ansaldo.
3. Costruzione di un tratto di condotto fugatore nel vico Ponte di Cornigliano suddetto.
4. Pavimentazione con tacchi nuovi di pietra Spezia e ricostruzione di marciapiedi del tratto di Via Mercato compreso tra la casa Carpaneto e la Salita Belvedere.
5. Pavimentazione, con materiale usato, della Via Manin.

Il cui importo complessivo ascende a L. 54662 50.

IL SINDACO

Rende noto che il giorno di martedì 10 gennaio p. v. alle ore 11 antimeridiane, in una sala del Civico palazzo, avrà luogo un secondo incanto, a schede segrete, per l'appalto suddetto, a quale incanto si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

L'appalto sarà regolato dalle perizie ed annessi capitoli visibili presso la civica segreteria in tutte le ore d'ufficio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno:

a) far inscrivere alla Segreteria del Comune mezz'ora prima almeno di quella fissata per l'incanto, il loro nome, cognome, patria e qualità;

b) presentare un certificato in data non anteriore a sei mesi firmato da un Ingegnere capo del Genio civile o militare, constatante la loro capacità ad eseguire lavori della specie di cui nel presente appalto;

c) depositare a mani del civico Tesoriere prima dell'ora sovra fissata, la somma di lire italiane seimila in moneta legale od in cedole dello Stato al portatore, valutate al corso di borsa oppure in cedole della città valutata alla pari, per garanzia del buon eseguimento dei lavori; ed a mani del Segretario la somma di lire 2500 per garanzia delle spese d'appalto ed inerenti.

I fatali per un ulteriore ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di deliberamento scadranno a mezzodì del giorno 25 gennaio suddetto.

Sampierdarena, 16 dicembre 1887.

2881 Il Sindaco: PIETRO DALL'ORSO.

(1ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE

CIVILE E CORREZIONALE DI VITERBO.

Il sottoscritto procuratore rende noto che nel giorno 19 gennaio 1888, dinanzi il Tribunale suddetto, nel giudizio di espropriazione promosso dal Credito fondiario dal banco S. Spirito di Roma contro Maria De Dominicis in Ciofi, in seguito agli aumenti di sesto offerti da Eustasio Pettirossi e dal sottoscritto per persona da nominarsi, sui lotti appresso descritti, già deliberati a Cianchi Filippo, Marini Leandro, Pompei Francesco, Medori Luigi, Cristofori Nicola, avrà luogo la vendita definitiva a pubblico incanto dei seguenti stabili:

1. Terreno in vocabolo Cannellone territorio di Bagnorea, conf. colla proprietà del Convento dei minori conventuali e il monastero di S. Chiara di Acquapendente, oggi Demanio dello Stato, in catasto sez. 2. pietrafitta al n. 1126, gravato dell'annuo tributo di L. 2,03.

2. Terreno in vocabolo Sciano di Cardeto, conf. Venanzotti, Marini Giuseppe, Madonna di Ponzano, corrispondente in mappa di Bagnorea sez. 1. coi n. 1592 sub. 1 2 e 1593, e nella mappa Vetriolo sez. 6. coi n. 819, 820, 821, 1248, 1249, gravato dell'annuo tributo di L. 17,22.

3. Terreno in vocabolo Fontane o Fontane secche S. Iaco, diviso dalla strada pubblica delle Fontane conf. col Seminario, Fabi, Papini, Venturini, strada di Celleno, corrispondente alla mappa censuaria sez. 1. ai n. 1465, 1483 sub. 1, 2, 3, e 1484 gravato dell'annuo tributo di L. 14,41.

4. Castagneto in vocabolo Morre Scomunicate, conf. Andrea Pompei, Cristofori, le Raspi e fosso, distinto in catasto sez. 1. Bagnorea coi n. 11 98, 1689, 1897 gravato dell'annuo tributo di L. 2,33.

5. Terreno seminativo in vocabolo Vetriolo o Pian di Spenere conf. Cappalania del Crocifisso, capitolo di S. Donato, ora Demanio, distinto in catasto alla sez. 6. mappa Vetriolo col n. 869, gravato dell'annuo tributo di L. 0,51.

L'incanto sarà aperto sulle somme offerte di L. 320 pel 1° lotto, L. 4675 pel 2°, L. 4714 pel 3°, L. 1500 pel 4°, L. 467 pel 5°, ed osservate nel resto le condizioni portate nel bando redatto il 14 decembre 1887 dal cancelliere Bollini.

2885 Avv. FABIO LODOVISI pro.re

(2ª *pubblicazione*). 2770

AVVISO.

Sabbato 24 dicembre corrente alle ore nove antim. avrà luogo in Torino negli uffizi della Banca U. Geisser e C. Via delle Finanze n. 13 l'estrazione delle cento ottantotto obbligazioni dei Comuni interessati nella costruzione della ferrovia Cavallermaggiore Alessandria da rimborsarsi il 2 gennaio 1888.

AVVISO.

Si avverte il pubblico che col primo gennaio 1888 il negozio di fotografie ed oleografie, cornici ecc. posto in via Giulia numeri 194 e 195 condotto dai signori Anselmo Zaffagni e Fedele Savelli, resta di esclusiva proprietà di quest'ultimo.

ANSELMO ZAFFAGNI
2886 FEDELE SAVELLI.

CONSIGLIO NOTARILE

dei distretti riuniti di

PERUGIA E DI ORVIETO.

Il sottoscritto pubblica la vacanza di due offici notarili, l'uno in Piegaro ed altro in S. Venanzo, ambedue nel distretto di Orvieto; ed invita gli aspiranti a concorrervi, uniformandosi al prescritto, in proposito, del testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato 25 maggio 1879 e relativo regolamento.

Perugia, 14 dicembre 1887.

Il Presidente
2863 C. UFFREDUZZI BORDONI.

Deputazione Consorziale del Secondo Circondario
POLESINE SAN GIORGIO

Avviso d'Asta *a termini ridotti.*

ESPERIMENTO UNICO

con aggiudicazione definitiva al miglior offerente a termini dell'articolo 87 lett. *a* del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato così espresso:

Mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Alle ore 12 meridiane del giorno di martedì 27 corrente mese in questa Residenza avanti il sottoscritto presidente, od un suo rappresentante, si procederà all'appalto del sotto indicato gruppo di lavori, in base ai relativi piani di esecuzione che restano ostensibili nella Segreteria consorziale durante l'orario d'ufficio.

Avvertenze.

Le offerte segrete saranno scritte in carta da bollo da lire 1 debitamente firmate e suggellate, e gli eventuali ribassi dovranno essere in ragione di un tanto per cento sul prezzo di perizia.

Per l'ammissione all'incanto potranno richiedersi documenti, di data recente, comprovanti la moralità ed idoneità degli aspiranti all'impresa da appaltarsi.

Ciascun offerente dovrà depositare presso la Segreteria Consorziale lire 7500 a garanzia provvisoria del contratto.

Il contratto sarà stipulato entro otto giorni dall'aggiudicazione, previa prestazione del deposito definitivo corrispondente al decimo dell'importo di delibera, da farsi in numerario, o in titoli del debito pubblico, presso il Cassiere Consorziale.

L'appaltatore dovrà dare compiuti i sottoindicati lavori entro il termine e sotto le condizioni tutte portate dagli analoghi Capitolati speciali.

Tutte le spese d'Asta e del contratto saranno a carico del deliberatario.

LAVORI DA APPALTARSI.

1. Sistemazione della Fossa di Portamaggiore dal ponte Volpi ascendendo fino al ponte Faggiola. Prezzo di perizia lire 39,325.14.

2 Sistemazione del Condotto S. Antonino dal ponte Faggiola del pari salendo fino al ponte Tre Porcelli. Prezzo di perizia lire 36,422.58.

Totale prezzi di perizia lire 75,747.72.

Somma del deposito per le spese del contratto lire 2400.

Dalla Consorziale Residenza. Ferrara, 19 dicembre 1887.

Il Presidente
ALESSANDRO Marchese DI BAGNO.

2882

Comune di Anagni

AVVISO DI PRIMO INCANTO

per l'affitto dell'acqua del Tufano.

Si rende noto al pubblico che, stante la decretata abbreviazione di termini, alle ore 10 1[2 antimeridiane del giorno di lunedì 26 corrente in questa segreteria municipale ed alla presenza del sig. Sindaco, o di chi per esso, si procederà mediante asta pubblica allo affitto dell'acqua del fiume Tufano dal 1° corrente dicembre al 30 novembre 1890.

L'asta si terrà a candela vergine e verrà aperta in base all'annua corrisposta di lire 3500 (Tremilacinquecento).

Per essere ammessi all'asta dovranno gli aspiranti presentare idoneo e solidale garante ed eseguire il deposito di lire 200 (Lire duecento) a garanzia delle offerte e per le spese tutte di bollo, registro, diritti e copie che andranno a carico del deliberatario, compresa quella per le copie del capitolato e contratto che il medesimo deve ritirare dall'ufficio.

Avvenendo l'aggiudicazione provvisoria il termine per fare una offerta di aumento non inferiore al ventesimo scadrà al mezzodì del primo gennaio venturo.

Il delibaratario dovrà procedere alla stipulazione del contratto entro il termine di giorni cinque da quello dell'approvazione dell'atto di definitiva aggiudicazione.

La corrisposta di affitto risultante dal contratto dovrà pagarsi dall'affittuario al tesoriere comunale in due eguali rate annue scadibili la 1° il 15 luglio, e la 2° il 15 settembre.

Il capitolato regolante l'affitto è visibile in questo ufficio dalle 8 antimer. alle 2 pomeridiane.

Anagni, li 19 dicembre 1887.

Il Segretario Capo
G. PIERI.

2888

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO

Istante il conte Pietro Leali domiciliato in Acquapendente e per elezione in Viterbo nello studio del procuratore Augustale Cecchetti posto in via S. Lorenzo n. 17.

Io sottoscritto usciere Enrico Marella addetto al Tribunale di Viterbo ho fatto precetto al sig. Enrico Ciofi fu Luigi già domiciliato in Viterbo ed ora d'ignoti residenza, domicilio e dimora di pagare la somma di L. 24040 e cent. 20 nel termine di giorni trenta da oggi all'istante conte Pietro Leali alle quali solidalmente al fratello avv. Giovanni Ciofi venne condannato con sentenza 17 gennaio 1885 dal tribunale di commercio di Roma notificata in forma esecutiva il 7 febbraio e 15-17 aprile 1885; con avvertenza che non effettuandosi il pagamento si procederà contro i detti sig Ciofi Enrico e Giovanni alla espropriazione dei fondi seguenti:

Beni indivisi fra detti fratelli posti in Viterbo e suo territorio.

1. Terreno vignato con casa colonica in contrada e vocabolo Culla conf. Savini Francesco e Francesco Lodovisi da più lati.

2. Diretto dominio di oliveto in contrada Poggio Lindio conf. Marcucci Giuseppe e famiglia Giustiniani di Genova.

3. Diretto dominio di vigna in contrada Cornavazza per la quale si corrispondono dagli utilisti fratelli Medori e Politini annua L. 7,68

4. Diretto dominio di vigna alla montagna per la quale si corrispondono annue L. 8,70 dai fratelli Corbucci.

5. Diretto dominio di casa al vicolo di Porta Murata conf. con Marcucci Pietro per la quale si corrispondono annue L. 50.

Beni di proprietà del sig. Enrico Ciofi

1. Casamento in Viterbo in via della Cava conf. la stessa via i vicoli di S. Luca e della Pettinara salvi ecc.

2. Cantina in Viterbo via della Cava conf. Martelli Giovanni e Giuseppe e via predetta.

3. Casa e bottega in via S Luca conf. Pini Pietro e Vincenzo, fratelli Grispigni salvi ecc.

4. Casa in Viterbo via della Cava conf. Bucciotti Francesco, Gasbarri Tommaso e la via, comprensivamente al locale ad uso di bottega con cantinozza conf. i fratelli Martelli, la via suddetta e Desantis Pompeo.

5. Magazzino con altri vani al vicolo di Porta Murata conf. Benedetto Polidori, la piazza di Campoboio, la via predetta.

6. Magazzino in Viterbo al vicolo di Campoboio conf. Bustelli Laura, Fontecedro Giuseppe e Pugliesi Pietro.

7. Cantina al vicolo di S. Francesco con vano superiore conf. con Falcioni Bonifacio ed altri beni Ciofi.

8. Terreno in contrada Pietrara conf. col fosso, Pietro Celistini e Currioni Angelo.

9. Terreno nella stessa contrada conf. la strada da due lati, Maria Bravaloni ed altri.

10. Terreno ove sopra conf. colla strada e fratelli Ranocchiari.

11. Terreno in territorio di Viterbo, le Serpi conf. colla via Cassia, Angelo Fiorini.

12. Terreno in detto territorio vocabolo Casetta conf. Lavini Cesare e Demanio.

13. Terreno ove sopra in contrada S. Bernardino conf. col fosso Sanaretti, fratelli Bacchi.

14. Terreno olivato, vignato seminativo in territorio di Vignanello in contrada l'Artita conf. la strada che da Vignanello conduce a Fabbrica, il fosso, Leoli fratelli, Sbarra ed altri.

15. Terreno seminativo-usivo e seminativo in territorio di Vignanello in contrada l'Artita conf. il fosso nuovo, Isidoro Graziotti, strada Romena territorio di Fabbrica, Gabriele Fiorentini, Barbara Stefani, Tobia Maria e fratelli Bracci, salvi ecc.

16 Terreno in territorio di Vallerano contrada Mastriano conf. il fosso detto Figelli, Chiricozzi e la strada.

17 Casa con stalle site in Vallerano conf. la via della Croce fratelli Floridi e Chiricozzi.

18. Terreno in territorio di Fabbrica in vocabolo strada della Madonna conf. il fosso della Valle, fratelli Anselmi e Baldassi.

19. Casa in Fabbrica via della Rocca conf. il comune, Sardella, Clementi ed altri.

Diretti domini.

1. Canone di lire 5,37 che si paga da Raffaele Bellucci gravante una casa in Viterbo in contrada Fontanella.

2 Canone di lire 12,10 gravante il secondo piano di casa in Viterbo al vicolo dell'Assunta che si paga dagli eredi Grispigni.

3. Canone di lire 67,79, gravante un terreno in Viterbo guado dell'Olmo, che si paga dai fratelli Balestra.

4. Canone di lire 70,15, gravante un terreno in Viterbo in contrada le Pietrare, che si paga da Francesco Bracaloni.

5. Canone di lire 48,37, gravante un terreno in Viterbo in contrada Bulicame, che si paga dai fratelli Zanobbi.

6. Canone di lire 86, gravante una casa in Viterbo sulla piazza del Gesù, che si paga dall'avvocato Giuseppe Angelini.

7. Canone di lire 78,04, gravante un terreno sito nel territorio di Viterbo in contrada Valchierania, che si corrisponde da Ricci Antonio e Petrucci Pietro.

Viterbo, 19 decembre 1887.

2884 ENRICO MARELLA, usciere

R. TRIB. CIV. DI CIVITAVECCHIA
in sede commerciale.

Si annunzia:

Che con sentenza in data di oggi è stato dichiarato il fallimento di Carlo Lori commerciante di generi diversi in Civitavecchia ivi domiciliato in via della Campana n. 21-2 piano 3°.

Che alla relativa procedura è stato delegato il giudice sig. avv. Francesco Ardizzone e nominato curatore provvisorio il sig. Tommaso Alibrandi domiciliato in questa città.

Che per la prima adunanza dei creditori per la nomina della delegazione di sorveglianza e per essere consultati sulla nomina del curatore definitivo è sta o stabilito il 29 corrente mese alle ore 10 ant

Che infine si è stabilito il termine di giorni ventuno, scadibili il 9 gennaio venturo anno, per la presentazione delle dichiarazioni dei crediti, ed il ventuno detto mese alle ore 10 antimeridiane per la chiusura del processo verbale di verificazio e.

Civitavecchia, 19 dicembre 1887.

Il Cancelliere
A. LORETI.

2887

SVINCOLO DI RENDITA DA IPOTECA PER MALLEVERIA.

Maffei Gio. di Pietro Antonio domiciliato a Graglia titolare del certificato di rendita sul debito pubblico di L. 25 col numero 859533 intendendo di svincolare il certificato stesso dal vincolo per la malleveria prestata con atto 6 agosto 1856 per garanzia della contabilità di usciere di Francesco Zanat fu Michele denunzia per ogni effetto che di legge che il medesimo è deceduto fin dal 13 gennaio 1868 in Graglia e che quindi ha da tal epoca cessato dalle sue funzioni di usciere

Biella, 16 dicembre 1887.

2874 AVV. SILVIO CORONA.

Regia Intendenza di Finanza in Palermo

Sunto dei conti giudiziali per imposte arretrate 1872 compilati di ufficio nello interesse del signor Francesco Del Buono esattore comunale di Ustica, di cui ignorasi il domicilio, la residenza e la dimora, che s'inserisce nella *Gazzetta Ufficiale* per gli effetti dell'art. 141 del Codice di procedura civile.

Anno 1872

Totale generale del caricamento compreso il debito che si riporta dal 1871 e per ruoli di riscossione nell'anno		L. 46503 09
Totale scaricamento per versamenti fatti in tesoreria		» 2300 35
Resta il contabile in debito		L. 44202 74

Anno 1873

Riporto del debito risultante dal conto dell'esercizio 1872 e retro		L. 44202 74
Scaricamento per versamenti fatti in tesoreria	L. 365 62	
Residui dati in riscossione all'assuntore sig. Bulloro Gaetano	» 43837 12	
Totale	L. 44202 74	44202 74

Primo semestre 1884

Somme addebitate con Decreto ministeriale dal 30 giugno 1884 per altrettante discaricate al gestore governativo sig. Purpura Matteo		L. 9656 12
Somme annullate con Decreto ministeriale del 15 maggio 1881		» 438 57
Resta il contabile in debito		L. 9217 55

Dall'Intendenza di Finanza, Palermo 25 luglio 1887.

Il primo Ragioniere: BERTANI

Visto. L'Intendente: CARUSI

2877 L'Usciere Giudiziale: FILIPPO MERCATALI.

N. 135

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'appalto ad unico incanto.

Alle ore 10 antimeridiane del 10 gennaio 1888, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche e presso la R. Prefettura di Rovigo, avanti al prefetto, si addiverrà simultaneamente allo incanto per lo

Appalto e deliberamento definitivo delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione (dal 1° gennaio 1888 al 30 giugno 1893) e restauri necessari alla conservazione di tutte le opere di verde che attualmente si trovano o venissero istituite nelle quattro sezioni di Po, comprese nel Circondario idraulico di Rovigo, per la presunta complessiva somma di L. 222,299, salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera *a*, del Regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, o consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 20 agosto 1887, visibili assieme alle altre carte del progetto, nei suddetti uffici di Roma e Rovigo.

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal Prefetto o Sotto-Prefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 2,000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Col presente resta annullato l'altro avviso n. 132, in data 30 novembre prossimo passato,

Roma, 18 dicembre 1887.

2872 Il Capo Sezione: M. FRIGERI.

N. 136.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 5 per cento fatta in tempo utile sul presunto annuo prezzo di lire 16,420.50, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 31 ottobre p. p., per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione, dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1897, del 2° tronco della strada Nazionale n. 33, dal Piemonte ad Oneglia, compresa fra l'uscita dal sobborgo della città di Ceva, detto della Luna, e la metà del ponte sul fiume Tanaro, presso Nava (confine con Porto Maurizio), della lunghezza di metri 40,663, escluse le traverse degli abitati di Garessio e di Ormea, della complessiva lunghezza di metri 386,50.

si procederà alle ore 10 antimeridiane del giorno 11 gennaio 1888, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il Direttore Generale di Ponti e Strade, e presso la Regia Prefettura di Cuneo, avanti il Prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recenti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente in diminuzione della presunta annua somma di lire 15,599.48, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate.

Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 11 giugno 1887, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Cuneo.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'Autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal Prefetto o Sotto-Prefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona, che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 6,000, ed in una mezz'annata del canone d'appalto depurato del ribasso d'asta, quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Col presente avviso resta annullato l'altro n. 131, in data 25 novembre prossimo p.

Roma, 18 dicembre 1887.

2873 Il Capo-Sezione: M. FRIGERI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.